

PROSPETTO INFORMATIVO
(comprensivo di Allegato e Regolamento di gestione)

Ethna-DYNAMISCH

Società di gestione:

ETHENEA Independent Investors S.A.

Depositario:

DZ PRIVATBANK S.A.

Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2019

Indice

AMMINISTRAZIONE, DISTRIBUZIONE E CONSULENZA	3
<i>PROSPETTO INFORMATIVO</i>	<i>6</i>
<i>SOCIETÀ DI GESTIONE.....</i>	<i>6</i>
<i>IL DEPOSITARIO:.....</i>	<i>7</i>
<i>AGENTE PER IL REGISTRO E IL TRASFERIMENTO</i>	<i>8</i>
<i>AMMINISTRAZIONE CENTRALE</i>	<i>8</i>
<i>POSIZIONE GIURIDICA DEGLI INVESTITORI</i>	<i>8</i>
<i>INFORMAZIONI GENERALI SULLA NEGOZIAZIONE CON QUOTE DEL FONDO.....</i>	<i>9</i>
<i>OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO.....</i>	<i>9</i>
<i>INFORMAZIONI SUI DERIVATI E SU ALTRE TECNICHE E STRUMENTI.....</i>	<i>10</i>
<i>CALCOLO DEL VALORE PER QUOTA.....</i>	<i>17</i>
<i>EMISSIONE DI QUOTE.....</i>	<i>17</i>
<i>RIMBORSO E CONVERSIONE DI QUOTE</i>	<i>18</i>
<i>INDICAZIONI GENERALI SUI RISCHI.....</i>	<i>20</i>
<i>PROFILI DI RISCHIO.....</i>	<i>28</i>
<i>PROCEDURA DI GESTIONE DEL RISCHIO.....</i>	<i>29</i>
<i>TASSAZIONE DEL FONDO</i>	<i>30</i>
<i>TASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA QUOTE DEL FONDO D'INVESTIMENTO DETENUTE DAGLI INVESTITORI.....</i>	<i>30</i>
<i>PUBBLICAZIONE DEL VALORE PER QUOTA E DEL PREZZO DI EMISSIONE E DI RIMBORSO.....</i>	<i>31</i>
<i>INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI</i>	<i>31</i>
<i>INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI CON RIFERIMENTO AGLI STATI UNITI D'AMERICA</i>	<i>33</i>
<i>AVVERTENZE PER GLI INVESTITORI INERENTI ALLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI</i>	<i>34</i>
<i>CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO.....</i>	<i>35</i>
<i>PROTEZIONE DEI DATI</i>	<i>35</i>
ALLEGATO	38
REGOLAMENTO DI GESTIONE	51
<i>ARTICOLO 1 – IL FONDO</i>	<i>51</i>
<i>ARTICOLO 2 – LA SOCIETÀ DI GESTIONE.....</i>	<i>51</i>
<i>ARTICOLO 3 – IL DEPOSITARIO.....</i>	<i>52</i>
<i>ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI GENERALI DELLA POLITICA D'INVESTIMENTO</i>	<i>55</i>
<i>ARTICOLO 5 - QUOTE.....</i>	<i>65</i>
<i>ARTICOLO 6 – CALCOLO DEL VALORE PER QUOTA</i>	<i>66</i>
<i>ARTICOLO 7 – SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PER QUOTA</i>	<i>68</i>
<i>ARTICOLO 8 – EMISSIONE DI QUOTE.....</i>	<i>68</i>
<i>ARTICOLO 9 – LIMITAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EMISSIONE DI QUOTE.....</i>	<i>70</i>
<i>ARTICOLO 10 - RIMBORSO E CONVERSIONE DI QUOTE.....</i>	<i>70</i>
<i>ARTICOLO 11 - COSTI</i>	<i>72</i>
<i>ARTICOLO 12 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI.....</i>	<i>74</i>
<i>ARTICOLO 13 – ESERCIZIO – REVISIONE DEL BILANCIO</i>	<i>75</i>
<i>ARTICOLO 14 - PUBBLICAZIONI.....</i>	<i>75</i>
<i>ARTICOLO 15 – FUSIONE DEL FONDO</i>	<i>76</i>
<i>ARTICOLO 16 – SCIoglimento DEL FONDO.....</i>	<i>77</i>
<i>ARTICOLO 17 - PRESCRIZIONE</i>	<i>78</i>
<i>ARTICOLO 18 – DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE E LINGUA CONTRATTUALE.....</i>	<i>78</i>
<i>ARTICOLO 19 – EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO DI GESTIONE.....</i>	<i>78</i>
<i>ARTICOLO 20 – ENTRATA IN VIGORE</i>	<i>78</i>

Amministrazione, distribuzione e consulenza

Società di gestione

ETHENEA Independent Investors S.A.

16, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach

Capitale proprio al 31 dicembre 2018: EUR 1.000.000.

Consiglio di Amministrazione della Società di gestione (organo direttivo)

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Luca Pesarini
ETHENEA Independent Investors S.A.

Membri del Consiglio di Amministrazione

Thomas Bernard
ETHENEA Independent Investors S.A.

Nikolaus Rummler
IPConcept (Luxemburg) S.A.

Arnoldo Valsangiacomo
ETHENEA Independent Investors S.A.

Direttori della Società di gestione

Frank Hauprich

Thomas Bernard

Josiane Jennes

Società di revisione della Società di gestione

KPMG Luxembourg, Société coopérative

39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Depositario

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg

Agente di pagamento

Granducato di Lussemburgo

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg

Gestore del Fondo

ETHENEA Independent Investors S.A.

16, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach

**Agente per il registro e il trasferimento e
Amministrazione centrale**

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg

Società di revisione del Fondo

KPMG Luxembourg, Société coopérative

39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Il patrimonio autonomo oggetto del presente Prospetto informativo (comprensivo di Allegato e Regolamento di gestione) ("Prospetto informativo") è un fondo d'investimento di diritto lussemburghese (*fonds commun de placement*), costituito sotto forma di fondo monocomparto, in conformità alla parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo di volta in volta vigente ("Legge del 17 dicembre 2010"), e di durata illimitata.

Il presente Prospetto informativo ha validità unicamente se accompagnato dall'ultima relazione annuale pubblicata, a condizione che dalla data della relazione stessa non siano trascorsi oltre sedici mesi. Qualora siano trascorsi oltre otto mesi dalla data della relazione annuale, è necessario mettere a disposizione dell'acquirente anche la relazione semestrale.

Il fondamento giuridico per l'acquisto delle quote è rappresentato dal Prospetto informativo attualmente vigente e dalle "Informazioni chiave per gli investitori". Acquistando una quota, l'investitore accetta quanto disposto nel Prospetto informativo, nelle "Informazioni chiave per gli investitori" e in tutti i relativi emendamenti autorizzati e pubblicati.

Prima dell'acquisto delle quote del Fondo, agli investitori saranno tempestivamente fornite a titolo gratuito le "Informazioni chiave per gli investitori".

È fatto divieto di fornire informazioni o dichiarazioni diverse da quelle contenute nel Prospetto informativo o nelle "Informazioni chiave per gli investitori". La Società di gestione non risponde per eventuali informazioni o dichiarazioni diverse da quelle fornite nel Prospetto informativo o nelle "Informazioni chiave per gli investitori" vigenti.

Il Prospetto informativo, le "Informazioni chiave per gli investitori", nonché la relazione annuale e semestrale del Fondo sono disponibili gratuitamente presso la sede della Società di gestione, del Depositario, presso gli Agenti di pagamento e l'Agente di distribuzione su un supporto dati permanente. Il Prospetto informativo e le "Informazioni chiave per gli investitori" sono altresì consultabili sul sito Internet www.ethenea.com. Su richiesta dell'investitore, i predetti documenti possono inoltre essere forniti in forma cartacea. Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo "Informazioni per gli investitori".

Prospetto informativo

Il patrimonio autonomo ("Fondo") oggetto del presente Prospetto informativo viene gestito da **ETHENEA Independent Investors S.A.**

Questo Prospetto informativo è comprensivo di Allegato al Fondo e Regolamento di gestione del Fondo. Il Regolamento di gestione è entrato in vigore per la prima volta il 10 novembre 2009. ed è stato depositato presso il Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo, con contestuale pubblicazione di una nota di avvenuto deposito del 30 novembre 2009 nel "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", la gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo ("Mémorial"). Il 1° giugno 2016 il Mémorial è stato sostituito dalla nuova piattaforma informatica Recueil électronique des sociétés et associations ("RESA") del Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo.

Il Regolamento di gestione è stato modificato l'ultima volta il 1° luglio 2019 e pubblicato nel RESA.

Il Prospetto informativo (comprensivo di Allegato) e il Regolamento di gestione costituiscono un'unità indivisibile e si integrano reciprocamente.

Società di gestione

La Società di gestione del Fondo è **ETHENEA Independent Investors S.A.** ("Società di gestione"), una società per azioni di diritto del Granducato di Lussemburgo con sede legale in 16, Rue Gabriel Lippmann, L-5363 Munsbach. La Società di gestione è stata costituita in data 10 settembre 2010 con durata illimitata. Il suo statuto è stato pubblicato nel Mémorial il 15 settembre 2010. L'ultima modifica dello statuto della Società di gestione è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 ed è stata pubblicata nel Mémorial il 13 febbraio 2015. La Società di gestione è iscritta nel Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo con numero R.C.S. Luxemburg B-155427. L'esercizio finanziario della Società di gestione termina il 31 dicembre di ogni anno. Il capitale proprio della Società di gestione al sabato 31 dicembre 2018 ammontava a EUR 1.000.000.

L'oggetto sociale della Società di gestione è la costituzione e la gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto lussemburghese, autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successivi emendamenti ("Direttiva 2009/65/CE"), nonché di organismi di investimento collettivo diversi, non contemplati dalla Direttiva 2009/65/CE e per i quali la Società di gestione è sottoposta a vigilanza.

La Società di gestione adempie ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE, emendata, del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

La Società di gestione è responsabile della gestione e della direzione del Fondo. Ha facoltà di intraprendere, per conto del Fondo, tutte le misure direttive e amministrative nonché di esercitare tutti i diritti direttamente o indirettamente correlati al patrimonio del Fondo.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Società di gestione agisce secondo buona fede, in maniera conforme, professionale e in autonomia rispetto al Depositario e nell'esclusivo interesse degli investitori.

La Società di gestione adempie i propri obblighi con la dovuta prudenza di un procuratore remunerato.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione ha nominato a direttori Frank Hauprich, Thomas Bernard e Josiane Jennes, conferendo loro tutte le funzioni di direzione.

Oltre al Fondo oggetto del presente Prospetto informativo, la Società di gestione è attualmente incaricata anche per i seguenti fondi d'investimento: Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV ed Ethna SICAV.

Con riferimento alla gestione delle attività del Fondo, la Società di gestione può, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, chiedere l'intervento di un consulente finanziario/gestore del fondo.

Qualora la gestione del patrimonio del Fondo non venisse affidata a nessun gestore del fondo, la decisione di investimento, il conferimento degli ordini e la selezione degli intermediari sono riservati esclusivamente alla Società di gestione.

La Società di gestione è autorizzata, pur mantenendo la responsabilità e il controllo ultimi, ad affidare a terzi i propri compiti.

L'affidamento di compiti a terzi non deve in alcun modo inficiare l'efficacia della sorveglianza esercitata dalla Società di gestione. In particolare, l'affidamento di compiti a terzi non deve impedire alla Società di gestione di agire nell'interesse degli investitori.

La gestione del Fondo

La gestione del Fondo è esercitata da **ETHENEA Independent Investors S.A.**

I compiti di gestione del Fondo riguardano in particolare l'attuazione quotidiana della politica d'investimento e l'assunzione di decisioni di investimento dirette.

La Società di gestione inoltre può, sotto la propria responsabilità e supervisione e a proprie spese, trasferire mansioni relative alla gestione del Fondo a ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG.

La Società di gestione si fa carico di tutte le spese insorte per la fornitura dei servizi prestati. Le provvigioni dei mediatori, le commissioni di transazione e altri costi operativi relativi all'acquisto e alla cessione di valori patrimoniali sono a carico del Fondo.

Il Depositario:

L'unico depositario del Fondo è **DZ PRIVATBANK S.A.**, con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo. Il Depositario è una società per azioni di diritto lussemburghese e svolge attività bancarie.

I diritti e doveri del Depositario sono disciplinati dalla Legge del 17 dicembre 2010, dai regolamenti in vigore, dal contratto di Depositario, dal Regolamento di gestione (articolo 3) e dal presente Prospetto informativo (comprensivo di Allegato). Il Depositario agisce in modo onesto, equo e professionale, in autonomia rispetto alla Società di gestione e nell'esclusivo interesse degli investitori.

Conformemente all'articolo 3 del Regolamento di gestione, il Depositario ha la possibilità di delegare parte delle sue mansioni a terzi (il "Subdepositario").

Il profilo aggiornato del Subdepositario può essere visionato di volta in volta sul sito Internet della Società di gestione (www.ethenea.com), o richiesto gratuitamente presso la stessa.

Su richiesta, la Società di gestione può fornire agli investitori informazioni aggiornate sull'identità del Depositario del Fondo, sulle mansioni svolte da quest'ultimo e sui conflitti di interesse che potrebbero insorgere; può inoltre fornire una descrizione di tutte le funzioni di deposito delegate dal Depositario a terzi, l'elenco dei Subdepositari o custodi, e indicazioni circa tutti i conflitti di interesse che potrebbero verificarsi in relazione alla suddetta delega di funzioni.

Con la nomina del Depositario e/o del Subdepositario possono insorgere conflitti di interesse, come descritto nella sezione "Potenziali conflitti di interesse".

Agente per il registro e il trasferimento

L'Agente per il registro e il trasferimento è **DZ PRIVATBANK S.A.**, con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L-1445, Strassen, Lussemburgo. L'Agente per il registro e il trasferimento è una società per azioni di diritto lussemburghese. I compiti dell'Agente per il registro e il trasferimento prevedono l'evasione di domande e/o di ordini di sottoscrizione, rimborso, conversione e trasferimento di quote, nonché la tenuta del registro delle quote.

Amministrazione centrale

L'Amministrazione centrale del Fondo è **DZ PRIVATBANK S.A.**, con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo. L'Amministrazione centrale è una società per azioni di diritto lussemburghese incaricata in particolare della tenuta contabile, del calcolo del valore per quota e della stesura del bilancio d'esercizio.

L'Amministrazione centrale, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, ha affidato a **Union Investment Financial Services S.A.**, con sede all'indirizzo 308, route d'Esch, L-1471, Luxembourg, diversi compiti di natura tecnico-gestionale, come ad esempio il calcolo dei valori patrimoniali netti.

Posizione giuridica degli investitori

La Società di gestione investe le disponibilità del Fondo a proprio nome e per conto della collettività degli investitori, in ottemperanza al principio di diversificazione del rischio, in titoli e/o altri valori patrimoniali ammessi ai sensi dell'articolo 41 della Legge 17 dicembre 2010. I fondi investiti e i valori patrimoniali in tal modo acquistati formano il patrimonio del Fondo, che viene gestito separatamente dal patrimonio della Società di gestione.

Gli investitori partecipano al patrimonio del Fondo in misura proporzionale alle loro quote di compartecipazione. Le quote del Fondo vengono emesse nel tipo di cartolarizzazione e nei tagli descritti nell'Allegato. Le quote nominative emesse vengono iscritte dall'Agente per il registro e il trasferimento nel registro delle quote relativo al Fondo. Gli investitori ricevono quindi una conferma dell'iscrizione nel registro delle quote, recapitata al loro indirizzo ivi indicato. Non è possibile richiedere la consegna di certificati fisici.

Tutte le quote del Fondo godono sostanzialmente di pari diritti, salvo laddove la Società di gestione decida, in conformità all'articolo 5 n. 3 del Regolamento di gestione, di emettere diverse classi di quote all'interno del Fondo.

La Società di gestione informa che gli investitori possono far valere tutti i loro diritti direttamente nei confronti del Fondo solo se essi sono iscritti con il proprio nome nel registro dei titolari di quote del Fondo. Nell'eventualità in cui un investitore abbia investito in un Fondo mediante un intermediario che ha effettuato l'investimento a proprio nome, ma per conto dell'investitore, non necessariamente quest'ultimo potrà far valere tutti i diritti direttamente nei confronti del Fondo. Gli investitori sono invitati ad informarsi sui propri diritti.

Informazioni generali sulla negoziazione con quote del Fondo

Un investimento nei Fondi viene concepito come investimento a lungo termine. La Società di gestione rifiuta le tecniche di arbitraggio quali il "market timing" e il "late trading".

Per "Market timing" s'intende il metodo di arbitraggio con il quale l'investitore sottoscrive, converte o riacquista sistematicamente quote di un Fondo entro un lasso di tempo breve, sfruttando le differenze temporali e/o le imperfezioni o carenze del sistema di valutazione del valore patrimoniale netto del Fondo. La Società di gestione adotta le misure di tutela e/o controllo del caso al fine di evitare tali pratiche. Essa si riserva inoltre il diritto di respingere, revocare o sospendere una domanda di sottoscrizione o di conversione, qualora la ritenesse finalizzata al "market timing".

La Società di gestione rifiuta espressamente l'acquisto o la vendita di quote successivi alla chiusura delle contrattazioni a un corso di chiusura prestabilito o prevedibile, il cosiddetto "late trading". La Società di gestione si accerta in ogni caso che l'emissione e il rimborso di quote avvenga sulla base di un valore per quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Qualora si sospettassero tuttavia tentativi di pratiche di late trading da parte di un investitore, la Società di gestione ha la facoltà di respingere le domande di sottoscrizione e di rimborso finché colui che presenta la domanda non avrà fugato ogni dubbio in merito alla propria domanda.

È possibile che le quote del Fondo vengano negoziate in una borsa ufficiale o anche in altri mercati.

Il prezzo di mercato sottostante la contrattazione in borsa o la negoziazione in altri mercati non è determinato esclusivamente dal valore degli strumenti d'investimento detenuti dal Fondo, bensì anche dalle dinamiche di domanda e offerta. Pertanto, questo prezzo di mercato può differire dal prezzo calcolato per la quota.

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo della politica d'investimento del Fondo è conseguire un adeguato incremento di valore nella valuta di denominazione del Fondo (come definito nel pertinente Allegato), nel rispetto dei criteri di stabilità del valore, sicurezza del capitale e liquidità del patrimonio del Fondo. La politica d'investimento specifica per il Fondo viene descritta nell'Allegato al Prospetto informativo.

I criteri e i limiti d'investimento generali illustrati in articolo 4 del Regolamento di gestione si applicano al presente Fondo, salvo laddove diversamente disposto o integrato nell'Allegato al Prospetto informativo in relazione al Fondo stesso.

Il patrimonio del Fondo viene investito in ottemperanza al principio di diversificazione del rischio ai sensi delle norme di cui alla parte I della Legge 17 dicembre 2010 e secondo i criteri della politica d'investimento e i limiti d'investimento definiti nell'articolo 4 del Regolamento di gestione.

Informazioni sui derivati e su altre tecniche e strumenti

Compatibilmente con le Disposizioni generali della politica d'investimento di cui in articolo 4 del Regolamento di gestione, per raggiungere gli obiettivi di investimento la Società di gestione può impiegare per il Fondo derivati, concludere operazioni di finanziamento tramite titoli e ricorrere ad altre tecniche e strumenti coerenti con gli obiettivi di investimento del Fondo, al fine di assicurare una gestione efficiente del portafoglio. Nell'ambito delle operazioni di cui sopra, i contraenti e le controparti finanziarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ("SFTR") devono essere istituiti soggetti a vigilanza e avere sede in uno Stato membro dell'UE, in un altro paese firmatario dell'Accordo sullo Spazio economico europeo o in uno Stato terzo le cui disposizioni di vigilanza siano ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto dell'UE. In linea di un principio il contraente o la controparte finanziaria deve disporre di un rating non inferiore a *investment grade*, obbligo a cui si può comunque derogare con eccezioni motivate, ad es. se il contraente o la controparte finanziaria scende al di sotto di questo rating dopo essere stato selezionato. In questa eventualità la Società di gestione eseguirà un controllo specifico. Devono inoltre essere specializzati in questi tipi di operazioni. Nella scelta dei contraenti e delle controparti finanziarie nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli e di total return swap ("total return swap") si tiene conto di criteri tra cui lo status giuridico, il paese di provenienza e la solvibilità del contraente. Ulteriori informazioni al riguardo possono essere ottenute gratuitamente consultando il sito Internet della Società di gestione indicato al capitolo "Informazioni per gli investitori". Non si può escludere che il contraente o la controparte finanziaria sia un'impresa collegata alla Società di gestione o al Gestore del Fondo/Consulente finanziario. A questo proposito si rimanda al capitolo "Potenziali conflitti di interesse".

I derivati e le altre tecniche e strumenti offrono notevoli opportunità, ma comportano anche rischi significativi. A causa dell'effetto leva connesso a tali prodotti, il Fondo può subire perdite consistenti anche con un impiego di capitale relativamente limitato. Di seguito è riportato un elenco esemplificativo e non esaustivo di derivati, tecniche e strumenti che possono essere impiegati per il Fondo:

1. Diritti di opzione

Un diritto di opzione rappresenta un diritto all'acquisto ("opzione di acquisto"/"call") o alla vendita ("opzione di vendita"/"put") di un determinato valore patrimoniale in un momento prestabilito ("momento di esercizio"), o durante un determinato periodo prestabilito, a un prezzo prestabilito ("prezzo di esercizio"). Il prezzo di un'opzione di acquisto o di vendita è il premio dell'opzione.

È possibile acquistare o vendere opzioni di acquisto e opzioni di vendita per il Fondo, purché il Fondo sia autorizzato a investire nei relativi sottostanti compatibilmente con la propria politica d'investimento menzionata in Allegato.

2. Contratti finanziari a termine

I contratti finanziari a termine vincolano entrambi i contraenti ad acquistare o vendere in un determinato momento (la data di scadenza) una determinata quantità di un determinato sottostante, a un prezzo prestabilito.

È possibile stipulare contratti finanziari a termine per il Fondo, purché il Fondo sia autorizzato a investire nei relativi sottostanti compatibilmente con la propria politica d'investimento menzionata in Allegato.

3. Derivati incorporati in strumenti finanziari

Per il Fondo possono essere acquistati "strumenti finanziari con derivati incorporati", purché i valori sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41 capoverso (1) della Legge del 17 dicembre 2010, o indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute. Gli "strumenti finanziari con derivati incorporati" possono comprendere prodotti strutturati (certificati, obbligazioni equity linked, obbligazioni cum warrant, obbligazioni convertibili, credit linked notes) o certificati di opzione. Di norma, i prodotti rientranti nella categoria "derivati incorporati in strumenti finanziari" sono contraddistinti dal fatto che le componenti derivate incorporate influiscono sui flussi di pagamenti dell'intero prodotto. Oltre alle caratteristiche di rischio tipiche dei titoli, anche le caratteristiche di rischio degli strumenti derivati e di altre tecniche e strumenti sono determinanti.

I prodotti strutturati possono essere impiegati a condizione che si tratti di titoli ai sensi dell'articolo 2 del regolamento del Granducato di Lussemburgo dell'8 febbraio 2008.

4. Operazioni di finanziamento tramite titoli

Le operazioni di finanziamento tramite titoli sono costituite da, a mero titolo esemplificativo:

- Operazioni di prestito titoli
- Operazioni pronti contro termine

Le operazioni di finanziamento tramite titoli possono essere impiegate ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ad es. per conseguire l'obiettivo d'investimento o incrementare il rendimento. Tali operazioni possono influire sulla performance del Fondo. Ciò può comportare un aumento quantomeno temporaneo del profilo di rischio/dei rischi di perdita del Fondo.

Le tipologie di titoli utilizzati nell'ambito delle operazioni di finanziamento tramite titoli corrispondono alle categorie di valori patrimoniali ammessi dalla politica di investimento del Fondo.

Il rendimento ottenuto nell'ambito delle operazioni di finanziamento tramite titoli, al netto di tutti i relativi oneri, inclusi eventuali costi di transazione, confluisce interamente nel patrimonio del Fondo. Tuttavia almeno il 50% dei rendimenti lordi ottenuti nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli deve confluire nel patrimonio del Fondo.

4.1 Operazioni di prestito titoli

Il prestito titoli è un'operazione nell'ambito della quale una controparte trasferisce dei titoli cui è annesso l'obbligo, per la controparte che prende in prestito i suddetti titoli, di restituire in un momento successivo o su richiesta della parte trasferente dei titoli equivalenti; per la controparte che trasferisce i titoli si tratta di un'operazione di concessione in prestito di titoli, e per la controparte ai quali essi vengono trasferiti si tratta di un'operazione di acquisizione in prestito di titoli.

A tal riguardo il Fondo può effettuare operazioni di prestito titoli con l'obiettivo di incrementare il capitale o il rendimento, ovvero di ridurre i costi e i rischi a suo carico, purché tali operazioni siano conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili in Lussemburgo, alle circolari emanate dalla CSSF (tra cui le circolari CSSF 08/356, CSSF 11/512 e CSSF 14/592) e all'SFTR.

- aa) Il Fondo può concedere in prestito titoli sia direttamente, sia nell'ambito di un sistema di prestito titoli standardizzato, gestito da un organismo per il regolamento delle transazioni in titoli riconosciuto o da stanze di compensazione quali CLEARSTREAM e EUROCLEAR, o da un istituto finanziario specializzato in tali tipi di operazioni. Il Fondo garantisce che i titoli ceduti nell'ambito di un'operazione di prestito titoli possano essere riottenuti e l'operazione in questione possa essere estinta in qualsiasi momento. Se l'istituto finanziario suindicato agisce per proprio conto è da considerarsi quale controparte del contratto di prestito titoli. Qualora il Fondo prenda titoli a società con le quali intrattiene rapporti in termini di gestione o controllo, occorre prestare particolare attenzione ad eventuali conflitti d'interesse che potrebbero insorgere. Precedentemente o contestualmente al trasferimento dei titoli concessi in prestito, il Fondo deve ricevere una garanzia conforme ai requisiti di vigilanza sul rischio di controparte con la relativa prestazione. Allo scadere del contratto di prestito titoli, la garanzia viene restituita contestualmente alla restituzione dei titoli prestati o subito dopo. Nell'ambito di un sistema di prestito titoli standardizzato gestito da un organismo per il regolamento delle transazioni in titoli riconosciuto, o di un sistema di prestito titoli gestito da un istituto finanziario soggetto a disposizioni in materia di vigilanza ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle del diritto comunitario e specializzato in tali tipi di transazioni, il trasferimento dei titoli concessi in prestito può avvenire anche senza la previa ricezione della garanzia, purché intervenga l'intermediario (intermédiaire) a garantire il regolare svolgimento dell'operazione. Detto intermediario può infatti fornire al Fondo per conto del prestatario una garanzia conforme ai requisiti di vigilanza sul rischio di controparte, con la relativa prestazione. In tal caso l'intermediario è obbligato per contratto a rilasciare delle garanzie.
- bb) Il Fondo è tenuto ad assicurarsi che il volume delle operazioni di prestito titoli rientri in un limite adeguato, oppure deve poter richiedere la restituzione dei titoli prestati in maniera tale da essere in grado di adempiere in ogni momento ai propri obblighi relativi ai riscatti, oltre a garantire che le operazioni di prestito titoli non pregiudichino la gestione dei valori patrimoniali del Fondo secondo quanto stabilito dalla politica d'investimento. È consentito concedere in prestito fino al 100% del portafoglio di strumenti d'investimento idonei per il prestito titoli. In riferimento a ciascuna operazione di prestito titoli stipulata, il Fondo deve garantire che per l'intero periodo di durata del prestito il valore di mercato della garanzia sia almeno pari a quello dei valori patrimoniali reimpiegati.

cc) Ricezione di una garanzia adeguata

Il Fondo può altresì richiedere una garanzia conforme ai requisiti sopra indicati per coprire il rischio di controparte nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto.

Il Fondo dovrà effettuare una rivalutazione giornaliera della garanzia ricevuta. Il contratto stipulato tra il Fondo e la controparte dovrà contenere disposizioni che prevedano la prestazione di garanzie supplementari da parte di quest'ultima entro termini brevissimi, qualora il valore della garanzia già fornita non risulti adeguato rispetto all'importo oggetto di garanzia. Inoltre il suddetto contratto dovrà prevedere eventuali margini di garanzia per tenere conto dei rischi valutari o di mercato connessi ai valori patrimoniali accettati come garanzia.

I valori mobiliari accettati a titolo di garanzia sono indicati nella sezione "Rischio di controparte".

La quota dei valori patrimoniali amministrati che presumibilmente saranno utilizzati in operazioni di questo tipo è pari allo 0%. Trattandosi di una previsione, l'effettiva quota può risultare differente, a seconda della politica di investimento specifica del Fondo.

4.2 Operazioni di pronti contro termine

Il pronti contro termine è un'operazione basata su un accordo secondo il quale una controparte vende titoli o diritti garantiti su titoli, e tale accordo prevede l'obbligo di riacquistare gli stessi titoli o diritti (o alternativamente di titoli aventi le medesime caratteristiche) a un prezzo stabilito e a una data futura già fissata o da fissare da parte del cessionario; i diritti relativi a titoli possono essere oggetto di una tale operazione solo se sono garantiti da una borsa riconosciuta, che detiene i diritti sui titoli, e a condizione che il contratto non consenta a una delle controparti di trasferire o costituire in pegno un determinato titolo a più controparti contemporaneamente; tale operazione è definita, per la controparte che vende i titoli, un contratto di pronti contro termine passivo, e per la controparte che li acquista un contratto di pronti contro termine attivo.

La Società di gestione può stipulare in veste di acquirente per il Fondo operazioni di pronti contro termine consistenti nell'acquisto di titoli con una clausola che riserva al venditore (controparte) il diritto di riacquistare i titoli dal Fondo a un prezzo e a una scadenza pattuiti tra le parti al momento della stipula del contratto. La Società di gestione può stipulare in veste di venditore per il Fondo operazioni di pronti contro termine consistenti nella vendita di titoli con una clausola che riserva al Fondo il diritto di riacquistare i titoli dall'acquirente (controparte) a un prezzo e a una scadenza pattuiti tra le parti al momento della stipula del contratto.

La Società di gestione può concludere operazioni di pronti contro termine sia in qualità di acquirente sia in qualità di venditore. La sua partecipazione a simili operazioni è ad ogni modo soggetta alle seguenti condizioni:

- a) è possibile acquistare o vendere titoli nell'ambito di operazioni pronti contro termine solo se la controparte è un istituto finanziario specializzato in questo tipo di operazioni.

- b) per tutta la durata di un'operazione pronti contro termine, non è possibile vendere i titoli oggetto del contratto, finché non sia stato esercitato il diritto di riacquisto o sia scaduto il termine di riacquisto.

Nel caso in cui la Società di gestione stipuli un'operazione di pronti contro termine, deve essere garantito che la Società di gestione possa richiedere in ogni momento la restituzione dell'intero importo oggetto dell'operazione, oppure possa estinguere quest'ultima al valore corrente di mercato o per il valore complessivo maturato. Inoltre la Società di gestione garantisce che l'operazione di pronti contro termine possa essere estinta in ogni momento e che il titolo sottostante possa essere riottenuto.

È possibile trasferire a terzi tramite operazione pronti contro termine fino al 100% del patrimonio del Fondo.

La quota dei valori patrimoniali amministrati che presumibilmente saranno utilizzati in operazioni di questo tipo è pari allo 0%. Trattandosi di una previsione, l'effettiva quota può risultare differente, a seconda della politica di investimento specifica del Fondo.

5. Contratti a termine su divise

La Società di gestione può stipulare contratti a termine su divise per il Fondo.

I contratti a termine su divise vincolano entrambi i contraenti ad acquistare o vendere in un determinato momento (la data di scadenza) una determinata quantità di divise sottostanti, a un prezzo prestabilito.

6. Contratti di scambio ("swap")

La Società di gestione può stipulare operazioni di swap per conto del Fondo, nel rispetto dei criteri d'investimento.

Uno swap è un contratto tra due parti che disciplina lo scambio reciproco di flussi di pagamento, strumenti d'investimento, redditi o rischi. Le operazioni di swap che possono essere stipulate per il Fondo sono ad esempio, a mero titolo esemplificativo, swap su interessi, valute, equity e credit default swap.

Uno swap su interessi è una transazione nella quale due parti si scambiano flussi di pagamento di interessi, calcolati utilizzando un tasso fisso verso un tasso variabile. Questo tipo di transazione può essere paragonata all'acquisizione di attività a un tasso d'interesse fisso con contemporanea cessione di attività a un tasso d'interesse variabile, laddove gli importi nominali dei valori patrimoniali non sono però oggetto di scambio.

Gli swap su valute prevedono di solito lo scambio degli importi nominali dei valori patrimoniali. Sono paragonabili all'acquisizione di attività in una valuta con contemporanea cessione di attività in una valuta differente.

Gli swap su asset, comunemente detti anche "titoli sintetici", sono transazioni che convertono i rendimenti derivanti da un determinato valore patrimoniale in un diverso flusso di interessi (a tasso

fisso o variabile) o in una diversa valuta, combinando il valore patrimoniale (p.es. obbligazione, floating rate note, deposito bancario, ipoteca) rispettivamente con uno swap su interessi o su valute.

Un equity swap è caratterizzato dallo scambio di flussi di pagamento, variazioni di valore e/o redditi di uno strumento d'investimento con flussi di pagamento, variazioni di valore e/o redditi di un altro strumento d'investimento, laddove almeno uno dei flussi di pagamento o dei redditi di uno strumento d'investimento scambiati è legato a un'azione o a un indice azionario.

Un total return swap è un contratto derivato ai sensi dell'articolo 2 numero 7 del Regolamento (UE) N. 648/2012 nel quale una controparte trasferisce a un'altra il rendimento totale di un'obbligazione di riferimento, comprensivo di proventi da interessi e commissioni, utili e perdite da oscillazioni del corso e le perdite su crediti.

Le parti contraenti non possono in alcun modo influire sulla composizione e o sulla gestione del portafoglio di investimenti dell'OICVM né sui sottostanti dei derivati. Le operazioni effettuate in relazione al portafoglio di investimenti dell'OICVM non necessitano dell'approvazione della controparte.

I total return swap possono essere impiegati entro i limiti della procedura di gestione del rischio applicata. come definita nell'allegato specifico di ciascun comparto.

Le tipologie di titoli utilizzati nell'ambito dei total return swap corrispondono alle categorie di valori patrimoniali ammessi dalla politica di investimento del Fondo.

Il rendimento ottenuto nell'ambito dei total return swap, al netto di tutti i relativi oneri, inclusi eventuali costi di transazione, è confluisce interamente nel patrimonio del Fondo. Tuttavia almeno il 50% dei rendimenti lordi ottenuti nell'ambito di total return swap deve confluire nel patrimonio del Fondo.

La Società di gestione può utilizzare total return swap per il Fondo sia per scopi di copertura sia nel quadro della strategia di investimento/dell'obiettivo di investimento. Sono comprese le operazioni finalizzate a un'efficiente amministrazione del portafoglio. Ciò può comportare un aumento quantomeno temporaneo del profilo di rischio/dei rischi di perdita del Fondo.

La quota dei valori patrimoniali amministrati che presumibilmente saranno utilizzati in operazioni di questo tipo è pari allo 0%. Trattandosi di una previsione, l'effettiva quota può risultare differente, a seconda della politica di investimento specifica del Fondo.

7. Swaption

Una swaption attribuisce il diritto ma non l'obbligo di avviare uno swap, entro o ad una determinata data e alle condizioni prefissate. Si applicano poi tutti i criteri descritti per le operazioni di opzione.

8. Tecniche per la gestione dei rischi di credito

Per assicurare un'efficiente gestione del patrimonio del Fondo, la Società di gestione può impiegare per il Fondo anche i cosiddetti credit default swap ("CDS"). Nel contesto del mercato dei derivati di credito, i CDS rappresentano lo strumento più diffuso e rilevante dal punto di vista quantitativo. I CDS

consentono di estrapolare il rischio di credito dalla relazione creditizia sottostante. Questa negoziabilità separata dei rischi di insolvenza allarga lo spettro di possibilità per la gestione sistematica del profilo rischio/rendimento. Con un CDS, un cessionario della garanzia (acquirente della garanzia, Protection Buyer) può coprire determinati rischi derivanti da una relazione creditizia pagando un premio periodico, calcolato sull'importo nominale, a un cedente della garanzia (venditore della garanzia, Protection Seller), in cambio dell'assunzione del rischio di credito da parte di quest'ultimo per un periodo determinato. Il premio dipende, inter alia, dalla qualità del o dei debitori di riferimento sottostante/i (= rischio di credito). I rischi da trasferire vengono prefissati come eventi di credito ("credit event"). Finché non si verifica un credit event, il venditore del CDS non è tenuto a fornire alcuna prestazione. Al verificarsi di un credit event il venditore paga l'importo prestabilito, ovvero il valore nominale, oppure versa un pagamento compensativo equivalente alla differenza tra il valore nominale delle attività di riferimento e il loro valore di mercato in seguito al verificarsi dell'evento di credito ("cash settlement"). L'acquirente ha quindi il diritto di consegnare l'asset del debitore di riferimento, qualificato nel contratto, sospendendo i pagamenti del premio da questo momento in poi. Il Fondo può intervenire in qualità di cessionario della garanzia o di cedente della garanzia.

I CDS vengono negoziati sul libero mercato (mercato OTC) così da poter soddisfare esigenze specifiche, non standardizzate, dei due contraenti, a prezzo tuttavia di una minore liquidità.

L'impegno derivante dagli obblighi assunti con il CDS deve essere nell'esclusivo interesse del Fondo nonché compatibile con la sua politica d'investimento. Nel controllo del rispetto dei limiti d'investimento di cui in articolo 4, al punto 5 del Regolamento di gestione, vanno considerate le obbligazioni sottostanti il CDS così come pure il rispettivo emittente.

La valutazione di Credit Default Swap avviene adottando metodi documentabili e trasparenti su base regolare. La Società di gestione e la Società di revisione controllano la documentabilità e la trasparenza dei metodi di valutazione e la loro applicazione. Qualora da questo controllo emergessero differenze, la Società di gestione si impegnerà affinché queste vengano eliminate.

9. Osservazioni

L'impiego di tecniche e strumenti per un'efficiente gestione del portafoglio può comportare dei costi diretti/indiretti per il patrimonio del Fondo, che sono addebitati a quest'ultimo e ne riducono il patrimonio. Tali costi sono volti a remunerare terze parti o soggetti collegati alla Società di gestione o al Depositario.

La gamma di tecniche e strumenti precedentemente menzionati può all'occorrenza essere ampliata dalla Società di gestione allorché sul mercato vengono offerti nuovi strumenti compatibili con l'obiettivo d'investimento e con le disposizioni di vigilanza e di legge a cui il Fondo è chiamato a conformarsi.

Tutti i proventi derivanti dall'utilizzo di tecniche e strumenti per un'efficiente gestione del portafoglio, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, sono versati al Fondo e fanno parte del valore netto d'inventario dello stesso.

Le informazioni riguardanti gli utili realizzati mediante l'utilizzo di tecniche e strumenti per un'efficiente gestione del portafoglio nell'intero periodo di riferimento sono riportate nella relazione

annuale del Fondo in vigore, unitamente alle indicazioni dei costi diretti / indiretti connessi alla gestione del Fondo.

Calcolo del valore per quota

Il patrimonio netto del Fondo è espresso in euro ("Valuta di riferimento").

Il valore unitario della quota ("Valore della quota") è espresso nella valuta indicata in allegato al prospetto informativo ("Valuta del Fondo"), salvo qualora, in relazione ad altre eventuali classi di quote, nel suddetto allegato non sia indicata una valuta diversa da quella del Fondo ("Valuta della classe di quote").

Il valore per quota viene calcolato in ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo, a eccezione del 24 e 31 dicembre di ogni anno ("Giorno di valutazione"), a cura della Società di gestione o di un suo incaricato e con la supervisione del Depositario. Il Valore della quota viene determinato calcolando il valore delle attività del Fondo detratte le passività dello stesso ("Patrimonio netto del Fondo") in ogni Giorno di valutazione, dividendolo per il numero di quote in circolazione in tale Giorno di valutazione e arrotondando il risultato alle prime due cifre decimali. Ulteriori dettagli sul calcolo del valore per quota sono descritti all'articolo 6 del Regolamento di gestione.

Emissione di quote

1. Le quote vengono emesse in ciascun Giorno di valutazione al prezzo di emissione. Il prezzo di emissione corrisponde al valore per quota, come definito all'articolo 6 n. 4 del Regolamento di gestione, maggiorato di una commissione di emissione, il cui importo massimo per il Fondo è indicato nell'Allegato al Prospetto informativo. Al prezzo di emissione possono essere sommati commissioni o altri oneri dovuti nei relativi paesi di distribuzione.
2. Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote nominative possono essere presentate presso la Società di gestione, il Depositario, l'Agente per il registro e il trasferimento, l'Agente di distribuzione e gli Agenti di pagamento. Questi soggetti preposti all'accettazione delle domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di sottoscrizione all'Agente per il registro e il trasferimento. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il trasferimento. a tal proposito incaricato dalla Società di gestione.

Gli ordini di acquisto di quote per i quali è stato emesso un certificato cumulativo ("Quote al portatore") vengono inoltrati all'Agente per il registro e il trasferimento attraverso il soggetto presso il quale l'investitore detiene il proprio deposito. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il trasferimento.

Le domande di sottoscrizione complete per le quote nominative o gli ordini di acquisto per le quote al portatore pervenuti presso l'agente preposto entro e non oltre le ore 17.00 di un Giorno di valutazione vengono evasi al prezzo di emissione calcolato il Giorno di valutazione successivo, purché il controvalore delle quote sottoscritte sia disponibile. La Società di gestione si accerta in ogni caso che l'emissione di quote avvenga sulla base di un valore per quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Qualora si sospettassero tuttavia tentativi di pratiche di late trading da parte di un investitore, la Società di gestione ha la facoltà di respingere le domande di sottoscrizione finché colui che presenta la domanda non avrà fugato ogni dubbio in merito alla propria domanda di sottoscrizione. Le domande di sottoscrizione per le quote nominative o gli

ordini di acquisto per le quote al portatore pervenuti presso l'agente preposto oltre le ore 17.00 di un Giorno di valutazione verranno evasi al prezzo di emissione del Giorno di valutazione dopo quello successivo.

Qualora il controvalore delle quote nominative da sottoscrivere non fosse disponibile al momento della ricezione della domanda di sottoscrizione completa presso l'Agente per il registro e il trasferimento, oppure qualora la domanda di sottoscrizione risultasse incompleta o errata, la domanda di sottoscrizione si intenderà pervenuta presso l'Agente per il registro e il trasferimento nella data in cui diventa disponibile il controvalore delle quote sottoscritte, ovvero in cui viene presentata la domanda di sottoscrizione corretta e completa.

Le quote al portatore, in seguito al computo effettuato presso l'Agente per il registro e il trasferimento, tramite le cosiddette operazioni di pagamento/consegna nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, ossia dietro il pagamento dell'importo d'investimento, saranno trasferite al soggetto presso cui l'investitore detiene il suo deposito.

Il prezzo di emissione deve essere corrisposto al Depositario in Lussemburgo entro il numero di giorni lavorativi bancari indicato nell'Allegato al Fondo dopo il corrispondente giorno di valutazione nella valuta del Fondo ovvero, in caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote.

3. Le circostanze a fronte delle quali viene sospesa l'emissione di quote sono descritte nell'articolo 9 congiuntamente all'articolo 7 del Regolamento di gestione.

Rimborso e conversione di quote

1. Gli investitori possono chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle proprie quote al valore per quota, come definito nell'articolo 6 n. 4 del Regolamento di gestione, al netto di un'eventuale commissione di rimborso ("prezzo di rimborso"). Questo rimborso avviene solo in un Giorno di valutazione. Se viene applicata una commissione di rimborso, il suo importo massimo è indicato nell'Allegato al presente Prospetto informativo.

Dal pagamento del prezzo di rimborso vengono sottratte eventuali imposte e altri oneri dovuti negli specifici paesi.

2. Il pagamento del prezzo di rimborso ed eventuali altri pagamenti a favore degli investitori avvengono attraverso il Depositario e gli Agenti di pagamento. Il Depositario è tenuto al pagamento, salvo i casi in cui disposizioni di legge, come ad esempio disposizioni normative su divise, o altre circostanze al di fuori della sfera di controllo del Depositario, impedissero il trasferimento del prezzo di rimborso verso il paese di colui che presenta la domanda.

La Società di gestione può riacquistare unilateralmente quote dietro pagamento del prezzo di rimborso se lo ritiene necessario nell'interesse della collettività degli investitori o per tutelare gli investitori o il Fondo.

3. La conversione di tutte le, o di una parte di, quote in quote di un'altra classe avviene sulla base del valore per quota, come definito nell'articolo 6 n. 4 del Regolamento di gestione, delle classi interessate, includendo una commissione di conversione di importo massimo non superiore all'1%

del valore per quota delle quote da sottoscrivere, e comunque pari ad almeno la differenza tra la commissione di emissione della classe di quote da convertire e la commissione di emissione della classe di quote in cui avviene la conversione. Qualora non venga applicata alcuna commissione di conversione, ciò viene specificato nell'Allegato al Prospetto informativo relativo al Fondo.

Laddove all'interno del Fondo vengano offerte diverse classi di quote, è possibile altresì convertire le quote di una classe in quote di un'altra classe all'interno del Fondo, salvo laddove diversamente indicato nell'Allegato al Prospetto informativo. In questi casi non viene addebitata alcuna commissione di conversione.

La Società di gestione può respingere una domanda di conversione se lo ritiene opportuno nell'interesse del Fondo ovvero della classe di quote o nell'interesse degli investitori.

4. Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote nominative possono essere presentate presso la Società di gestione, il Depositario, l'Agente per il registro e il trasferimento, l'Agente di distribuzione e gli Agenti di pagamento. Questi soggetti preposti all'accettazione delle domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di rimborso o di conversione all'Agente per il registro e il trasferimento.

Una domanda di rimborso o una domanda di conversione, rispettivamente per il rimborso o la conversione di quote nominative, è completa quando reca il nome e l'indirizzo dell'investitore nonché il numero o il controvalore delle quote da rimborsare o da convertire e il nome del Fondo, oltre che la firma del corrispondente investitore.

Gli ordini di vendita completi per il rimborso di quote al portatore vengono inoltrati all'Agente per il registro e il trasferimento attraverso il soggetto presso il quale l'investitore detiene il proprio deposito. La conversione di quote al portatore è esclusa.

Gli ordini di rimborso/vendita completi e le domande di conversione complete, pervenuti entro e non oltre le ore 17.00 di un Giorno di valutazione, vengono evasi al valore per quota calcolato il Giorno di valutazione successivo, meno eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di conversione. La Società di gestione si accerta in ogni caso che il rimborso, la vendita o la conversione di quote avvengano sulla base di un valore per quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Gli ordini di rimborso/vendita completi e le domande di conversione, pervenuti oltre le ore 17.00 di un Giorno di valutazione, vengono evasi al valore per quota calcolato il Giorno di valutazione dopo quello successivo, meno eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di conversione.

Fa fede il momento in cui gli ordini di rimborso/vendita o le domande di conversione vengono ricevuti presso l'Agente per il registro e il trasferimento.

Il pagamento del prezzo di rimborso avviene entro il numero di giorni lavorativi bancari indicato nell'Allegato al Fondo dopo il relativo Giorno di valutazione nella valuta del Fondo ovvero, in caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote. Nel caso di quote nominative, il pagamento avviene con accredito su un conto indicato dall'investitore.

5. La Società di gestione è tenuta a sospendere il rimborso o la conversione di quote se risulta provvisoriamente sospeso il calcolo del valore per quota.

6. La Società di gestione, previa autorizzazione del Depositario e nell'interesse degli investitori, può decidere di eseguire rimborsi di importo considerevole solo dopo aver venduto senza ritardi ingiustificati i corrispondenti valori patrimoniali del Fondo. In questo caso, il rimborso avviene al prezzo di rimborso vigente in quel momento. Lo stesso vale per le domande di conversione di quote. La Società di gestione si impegna tuttavia a fare in modo che, in circostanze normali, il Fondo goda sempre di attività liquide sufficienti a eseguire prontamente un rimborso o una conversione di quote su richiesta degli investitori.

Indicazioni generali sui rischi

Rischio generale di mercato

Gli strumenti in cui la Società di gestione investe per conto del Fondo offrono la possibilità di incrementare il valore ma comportano anche dei rischi. Investendo direttamente o indirettamente in titoli o altri valori patrimoniali, il Fondo si espone ai trend e alle tendenze generali (guidati da diversi fattori, talvolta anche irrazionali) dei mercati, soprattutto se si tratta di mercati dei titoli. Possono così verificarsi perdite di valore allorché il valore di mercato degli strumenti d'investimento scende al di sotto del prezzo d'acquisto. Se vende le proprie quote del Fondo in un momento in cui i corsi delle attività detenute dal Fondo risultano inferiori rispetto al momento in cui le quote erano state acquistate, l'investitore non riuscirà a riavere l'intero denaro da lui investito nel Fondo. Il Fondo mira a ottenere incrementi di valore costanti ma non può fornire alcuna garanzia in merito. Il rischio dell'investitore è tuttavia limitato all'importo investito. Non vi è alcun obbligo di versamento suppletivo oltre il denaro investito dall'investitore.

Rischio di variazione del tasso d'interesse

Il rischio che i tassi di interesse vigenti sul mercato al momento dell'emissione di uno strumento finanziario possano variare incombe su tutti i tipi di investimento in strumenti finanziari a reddito fisso. Se i tassi di mercato aumentano rispetto a quelli vigenti al momento dell'emissione, i corsi dei titoli a reddito fisso solitamente diminuiscono. Se, al contrario, il tasso di mercato scende, il corso dei titoli a reddito fisso aumenta. Un simile andamento di corso fa sì che il rendimento attuale del titolo a reddito fisso corrisponda più o meno al tasso di mercato vigente. Le oscillazioni di corso sono però diverse a seconda della durata dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso con durate brevi comportano meno rischi di corso rispetto a quelli con durate più lunghe. Il rapporto si inverte se si guarda ai rendimenti: gli strumenti finanziari a reddito fisso a breve scadenza presentano generalmente rendimenti inferiori rispetto a strumenti finanziari a reddito fisso con una scadenza medio-lunga.

Rischio di interessi passivi negativi

La Società di gestione deposita la liquidità del Fondo presso il Depositario o altri istituti di credito per conto del Fondo. A tali depositi detenuti presso istituti di credito si applica un tasso di interesse parzialmente concordato, corrispondente ai tassi internazionali decurtati di un determinato margine. Se tali tassi di interesse scendono al di sotto del margine concordato, al conto in questione si applicano interessi negativi. In base all'andamento della politica dei tassi delle varie banche centrali, sussiste la possibilità che i depositi a breve, medio e lungo termine detenuti presso gli istituti di credito producano interessi negativi.

Rischio di solvibilità

La solvibilità (capacità e disponibilità di pagamento) dell'emittente di un titolo o di uno strumento del mercato monetario detenuto direttamente o indirettamente dal Fondo può peggiorare in un secondo momento. Ciò da luogo solitamente a riduzioni di corso del titolo maggiori rispetto alle generali oscillazioni del mercato.

Rischio specifico legato alla società

L'andamento dei corsi dei titoli e degli strumenti del mercato monetario detenuti direttamente o indirettamente dal Fondo dipende anche da fattori specifici legati alle società, ad esempio dalla situazione economica e aziendale dell'emittente. Se i fattori specifici legati alla società peggiorano, il corso del rispettivo titolo può diminuire, anche drasticamente, a prescindere da un'evoluzione generalmente positiva dei corsi in borsa.

Rischio di inadempienza dell'emittente

L'emittente di un titolo detenuto direttamente o indirettamente dal Fondo, ovvero il debitore di un credito nei confronti del Fondo, può diventare insolvente. I valori patrimoniali corrispondenti del Fondo possono dunque risultare privi di valore economico.

Rischio di controparte

Se le operazioni non vengono eseguite tramite una borsa o un mercato regolamentato ("operazioni OTC"), incluse le operazioni di finanziamento tramite titoli, al rischio generale di inadempienza dell'emittente si aggiunge anche il rischio che la controparte dell'operazione non adempia, anche solo in parte, al proprio obbligo di pagamento. È il caso di operazioni basate su tecniche e strumenti particolari. La Società di gestione può assumere garanzie al fine di ridurre il rischio di controparte nell'ambito di derivati OTC e di operazioni di finanziamento tramite titoli. Tale assunzione avviene in conformità e nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 2014/937 dell'ESMA. Gli strumenti accettabili a titolo di garanzia sono i contanti, i titoli di Stato o le obbligazioni emesse da organismi internazionali di diritto pubblico a cui appartengano uno o più Stati membri dell'Unione europea, e le obbligazioni garantite. Le garanzie ricevute sotto forma di contanti non vengono reinvestite. Gli altri strumenti accettati a titolo di garanzia non vengono venduti, reinvestiti o costituiti in pegno. In relazione alle suddette garanzie, inoltre, la Società di gestione effettua dei progressivi abbattimenti di valore, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle garanzie e dell'emittente (la cosiddetta strategia dell'"haircut"). Nella seguente tabella sono presentati i dettagli dei relativi abbattimenti di valore applicati minimi per tipologia di garanzia:

Garanzia	Haircut minimo
Contanti (valuta del fondo)	0%
Contanti (valute estere)	0%
Titoli di Stato (durata inferiore a un anno)	0%
Titoli di Stato (durata superiore a un anno)	0,50%
Obbligazioni emesse da organismi internazionali di diritto pubblico a cui appartengano uno o più Stati membri dell'Unione europea e obbligazioni garantite	0,50%

Ulteriori dettagli sugli sconti di valutazione applicati possono essere richieste gratuitamente in qualsiasi momento alla Società di gestione.

Le garanzie ricevute dalla Società di gestione nell'ambito di derivati OTC e di operazioni di finanziamento tramite titoli devono soddisfare, tra l'altro, i criteri di seguito descritti.

- i) Le garanzie non in contanti devono presentare un grado sufficiente di liquidità ed essere negoziate in un mercato o nell'ambito di un sistema di contrattazione multilaterale.
- ii) Le garanzie vengono controllate e valutate quotidianamente in riferimento ai valori di mercato.
- iii) Le garanzie che evidenziano un'elevata volatilità di quotazione non possono essere accettate senza uno scarto di garanzia (haircut) adeguato.
- iv) La solvibilità dell'emittente deve essere elevata.
- v) Le garanzie devono essere sufficientemente diversificate per paesi, mercati ed emittenti. Le correlazioni tra le diverse garanzie non vengono considerate. Le garanzie ricevute devono però essere state emesse da un soggetto non collegato con la controparte.
- vi) Le garanzie che non vengono prestate sotto forma di contanti devono essere emesse da un soggetto non legato alla controparte.

Non esistono disposizioni che limitano la durata residua delle garanzie.

La prestazione di garanzie si basa su singoli accordi contrattuali stipulati tra il contraente e la Società di gestione, nei quali vengono definiti tra l'altro la tipologia e la qualità delle garanzie, gli "haircut", le franchigie e gli importi minimi dei trasferimenti. I valori dei derivati OTC e delle eventuali garanzie rilasciate sono calcolati su base giornaliera. Qualora, in base alle condizioni contrattuali stabilite di volta in volta, sia necessario aumentare o diminuire le garanzie, queste saranno richieste o restituite, a seconda del caso, alla controparte. Maggiori informazioni sugli accordi possono essere ottenute gratuitamente e in qualsiasi momento presso la Società di gestione.

In relazione alla diversificazione del rischio connesso alle garanzie ricevute, l'esposizione massima nei confronti di un determinato emittente non può superare il 20% del valore netto d'inventario del Fondo. In deroga a ciò trova applicazione l'articolo 4 al punto 5, lettera h) del Regolamento di gestione, relativo al rischio di emittente connesso all'assunzione di garanzie da parte di taluni emittenti.

La Società di gestione può accettare, per conto del Fondo, titoli come garanzia nel quadro di operazioni con derivati e operazioni di finanziamento tramite titoli. In caso di trasferimento di tali titoli a scopo di garanzia, questi devono essere custoditi dal Depositario. Nel caso in cui la Società di gestione abbia costituito i titoli in pegno come garanzia nell'ambito di operazioni in derivati, sulla loro custodia decide a sua discrezione il cessionario della garanzia.

Rischio di cambio

Quando detiene, direttamente o indirettamente, valori patrimoniali denominati in valuta estera, il Fondo si espone a un rischio di cambio (se le posizioni in valuta estera non sono coperte). Un'eventuale svalutazione della valuta estera nei confronti della valuta di base del Fondo porta a una riduzione del valore delle attività denominate in valuta estera.

Le classi di quote denominate in valute diverse da quella del Fondo possono pertanto essere soggette a un rischio valutario differente. A seconda dei singoli casi, tale rischio valutario può essere coperto rispetto alla valuta del Fondo.

Rischi specifici relativi alle classi di quote con copertura valutaria

Le classi di quote denominate in valute differenti da quella del Fondo sono soggette a un rischio valutario, che può essere coperto mediante l'impiego di derivati finanziari. I costi, le passività e/o i vantaggi connessi a tale copertura sono esclusivamente a carico della classe di quote interessata.

L'utilizzo di derivati finanziari nell'ambito di una specifica classe di quote può dar luogo a rischi di controparte e rischi operativi anche per coloro che investono in altre classi di quote del Fondo.

La copertura viene impiegata al fine di attenuare le eventuali oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta del Fondo e quella della classe quote cui la copertura si riferisce. Mediante la strategia di copertura valutaria si mira a pareggiare il rischio valutario della classe di quote interessata, in modo tale che l'andamento di quest'ultima sia quanto più possibile uguale a quello di una classe di quote denominata nella valuta del Fondo.

L'impiego di questa strategia di copertura può offrire all'investitore nella classe di quote interessata una considerevole protezione dal rischio di diminuzione del valore della valuta di detta classe di quote rispetto al valore della valuta del Fondo. Può però ugualmente comportare l'impossibilità per l'investitore nella classe di quote dotata di copertura di beneficiare di eventuali incrementi di valore rispetto alla valuta del Fondo. Inoltre, soprattutto in caso di gravi squilibri del mercato, si possono verificare delle incongruenze tra la posizione valutaria del Fondo e quella della classe di quote dotata di copertura.

In caso di flusso netto nella classe di quote dotata di copertura valutaria, quest'ultima in talune circostanze potrebbe realizzarsi in maniera ritardata, o venire adeguata, riflettendosi dunque solo in un secondo momento nel valore patrimoniale netto della classe di quote interessata.

Rischio settoriale

Concentrando i propri investimenti su determinati settori, il Fondo riduce l'efficacia della diversificazione del rischio. Di conseguenza, il Fondo dipende in certa misura sia dall'andamento generale sia dall'andamento degli utili societari dei singoli settori o di settori reciprocamente dipendenti.

Rischio paese/geografico

Anche concentrando i propri investimenti su determinati paesi o aree geografiche, il Fondo riduce l'efficacia della diversificazione del rischio. Di conseguenza, il Fondo dipende in certa misura dall'andamento di singoli paesi o aree geografiche o di paesi e aree geografiche interdipendenti, ovvero delle società residenti od operative in quei luoghi.

Rischi giuridici e fiscali

Nel trattamento giuridico e fiscale del Fondo possono verificarsi cambiamenti imprevedibili e non modificabili.

Rischi paese e di trasferimento

Per via dell'instabilità economica o politica nei paesi in cui un fondo investe, è possibile che, nonostante la capacità di pagare dell'emittente del rispettivo titolo o di altri strumenti d'investimento, un fondo non ottenga il denaro spettante, o lo ottenga solo in parte, o con ritardo, o in altra valuta. Ciò può essere causato ad esempio da restrizioni su divise e trasferimenti, da capacità o disponibilità di trasferimento limitate, o da altre variazioni del diritto. Se l'emittente effettua il pagamento in un'altra valuta, questa posizione è soggetta a un ulteriore rischio di cambio.

Rischio di liquidità

Per il Fondo possono essere acquistati anche beni patrimoniali e derivati non ammessi alla negoziazione in borsa o su un altro mercato regolamentato. In alcuni casi tali beni patrimoniali possono essere venduti solo a fronte di perdite elevate, con ritardi temporali o non possono essere liquidati. In funzione delle condizioni di mercato, del volume, dei periodi e dei costi previsti, è possibile che anche i beni patrimoniali ammessi alla quotazione di una borsa valori non possano essere venduti o possano essere liquidati solo a fronte di perdite elevate. Sebbene per il Fondo possano essere acquistati solo strumenti d'investimento che possono essere liquidati in qualsiasi momento, non è possibile escludere che questi possano temporaneamente o durevolmente essere venduti solo a fronte di perdite.

Rischio di custodia

La custodia degli strumenti d'investimento comporta un rischio di perdita derivante dall'inadempimento o dalla violazione degli obblighi di diligenza del Depositario o di un sub-depositario ovvero da eventi esterni.

Rischi dei mercati emergenti

Gli investimenti in mercati emergenti sono investimenti in paesi che, in riferimento tra l'altro alla definizione della Banca Mondiale, non rientrano nella categoria di "elevato reddito lordo pro capite", ossia che non sono classificati come "sviluppati". Di norma gli investimenti in questi paesi sono esposti, oltre che ai rischi specifici della categoria di investimento concreta, a rischi più elevati, con particolare riferimento al rischio di liquidità e al rischio generale di mercato. Gli investimenti nei paesi emergenti possono essere minacciati dall'instabilità di natura politica, economica o sociale di tali paesi, oppure da eventi di carattere diplomatico. Inoltre, transazioni in valori di questi paesi espongono gli investitori a maggiori rischi e possibili danni, in particolare perché generalmente non è possibile o non è consuetudine consegnare i titoli immediatamente a fronte del pagamento. I rischi di paese e di trasferimento citati sopra sono particolarmente elevati in riferimento a questi paesi.

Nei mercati emergenti, il contesto giuridico e normativo e gli standard di tenuta contabile, revisione e rendicontazione non possono essere paragonati agli standard più elevati abitualmente vigenti a livello internazionale. Di conseguenza, non solo possono esistere differenze nella vigilanza e regolamentazione statale ma la rivendicazione e il regolamento di crediti del Fondo possono anche essere legati a ulteriori rischi. Vi è inoltre, in questi paesi, un maggior rischio di custodia, riconducibile anche a diverse forme di acquisizione di proprietà sugli strumenti acquistati. In genere i mercati dei paesi emergenti sono più volatili e meno liquidi rispetto a quelli dei paesi industrializzati, e di conseguenza il valore delle quote del Fondo può subire oscillazioni più accentuate.

Rischio d'inflazione

Il rischio d'inflazione è il rischio di subire danni patrimoniali a seguito della svalutazione della moneta. L'inflazione può ridurre il reddito di un fondo e il valore dell'investimento sotto il profilo del potere d'acquisto. Ogni valuta è esposta in misura maggiore o minore al rischio d'inflazione.

Rischio di concentrazione

Ulteriori elementi di rischio sono rappresentati dalla concentrazione in strumenti finanziari di un certo tipo o di determinati mercati. In questi casi, eventi in grado di ripercuotersi su questi strumenti d'investimento o mercati possono avere notevoli effetti sul patrimonio del Fondo e pertanto è possibile che ne derivino perdite relativamente più ingenti per il patrimonio del Fondo rispetto a quelle che si avrebbero con una politica d'investimento ampiamente diversificata.

Rischio di performance

Una performance positiva potrebbe non essere accordata a causa della mancanza di una garanzia concessa da una parte terza. Inoltre, l'andamento del valore degli strumenti d'investimento acquistati per il Fondo potrebbe essere diverso rispetto a quello previsto all'atto del loro acquisto.

Rischio di esecuzione

Nell'esecuzione di operazioni su titoli esiste il rischio che una delle controparti non onori il proprio obbligo di pagamento, lo faccia solo in ritardo o in modo non conforme a quanto pattuito ovvero che non consegna i titoli o lo faccia solo in ritardo. Tale rischio di regolamento sussiste anche in riferimento alla restituzione di garanzie in relazione al Fondo.

Rischi connessi all'impiego di derivati e di altre tecniche e strumenti

L'effetto leva dei diritti di opzione può intensificare gli effetti, sia positivi che negativi, sul valore del patrimonio del Fondo, che risultano pertanto maggiori rispetto a quanto avviene con un acquisto diretto di titoli o di altri valori patrimoniali; l'impiego di opzioni comporta quindi rischi particolari.

Anche i contratti finanziari a termine adottati a scopi diversi da quelli di copertura comportano opportunità e rischi notevoli, poiché in questo caso è richiesto il versamento immediato di solo una parte del volume del contratto (deposito di garanzia iniziale).

Le variazioni dei corsi possono così generare utili o perdite notevoli aumentando il rischio e la volatilità del Fondo.

A seconda della configurazione degli swap, un'eventuale variazione successiva dei tassi di mercato (rischio di variazione dei tassi), un'insolvenza della controparte (rischio di controparte) oppure una variazione del sottostante possono influire sulla valutazione dello swap. In generale le successive variazioni (di valore) dei flussi di pagamento sottostanti, dei valori patrimoniali, dei rendimenti o dei rischi possono generare guadagni come pure perdite per il Fondo.

Il ricorso a tecniche e strumenti comporta determinati rischi d'investimento e di liquidità.

Poiché l'impiego di derivati incorporati in strumenti finanziari può comportare un effetto leva, è possibile che si verifichino ampie oscillazioni (sia positive che negative) del valore del patrimonio del Fondo.

- Rischi connessi a operazioni di prestito titoli

Se la Società di gestione effettua per conto del Fondo un'operazione di prestito titoli, essa trasferisce tali strumenti a un'altra controparte, che in seguito alla chiusura dell'operazione restituisce titoli dello stesso tipo, quantità e qualità. Per la durata dell'operazione la Società di gestione non ha la possibilità di disporre dei titoli prestati. Se nel corso della durata dell'operazione il titolo perdesse valore e la Società di gestione volesse vendere il titolo, la Società di gestione deve risolvere l'operazione di prestito titoli e attendere il consueto ciclo di esecuzione, con conseguente rischio di perdita per il Fondo.

- Rischi connessi alle operazioni di pronti contro termine

Quando concede titoli nel quadro di operazioni di pronti contro termine, la Società di gestione li vende e si impegna a riacquistarli a scadenza pagando un premio. Il prezzo di riacquisto che il venditore deve pagare, comprensivo di maggiorazione, viene stabilito al momento della conclusione della transazione. Se nel corso dell'operazione i titoli oggetto della medesima perdono valore e la Società di gestione decide di venderli per limitare le perdite, può farlo unicamente esercitando il diritto di chiusura anticipata. La chiusura anticipata dell'operazione può comportare perdite finanziarie per il Fondo. Inoltre può verificarsi che la maggiorazione da pagare alla scadenza sia maggiore dei proventi realizzati dalla Società di gestione con il reinvestimento dei contanti ricevuti come prezzo di vendita.

Nel caso in cui la Società di gestione riceva dei titoli nell'ambito di operazioni di pronti contro termine, essa li acquista con l'obbligo di rivenderli a una determinata scadenza. Il prezzo di riacquisto maggiorato viene stabilito già al momento della conclusione della transazione. I titoli acquisiti nell'ambito di un'operazione di pronti contro termine fungono da garanzia per la fornitura della liquidità al partner contrattuale. Eventuali incrementi di valore dei titoli in questione non vengono accreditati al Fondo.

Rischi connessi alla ricezione e alla fornitura di garanzie collaterali

La Società di gestione riceve o fornisce delle garanzie nell'ambito di derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli. I derivati OTC e le operazioni di finanziamento tramite titoli possono subire delle variazioni di valore. Esiste il rischio che le garanzie collaterali ricevute non siano sufficienti a coprire interamente le spese di consegna e di restituzione della Società di gestione nei confronti della controparte. Al fine di ridurre al minimo tale rischio, nell'ambito della gestione delle garanzie collaterali la Società di gestione adeguerà giornalmente il valore delle garanzie a quello dei derivati OTC e delle operazioni di finanziamento tramite titoli, e richiederà successivamente delle garanzie d'intesa con il contraente.

Gli strumenti accettabili a titolo di garanzia sono i contanti, i titoli di Stato o le obbligazioni emesse da organismi internazionali di diritto pubblico a cui appartengano uno o più Stati membri dell'Unione europea, e le obbligazioni garantite. L'istituto di credito presso il quale è custodita la liquidità può tuttavia rivelarsi insolvente. I titoli di Stato e le obbligazioni di organismi internazionali possono avere andamenti negativi. In caso di insolvenza, le garanzie investite potrebbero non essere più interamente disponibili, nonostante l'applicazione di scarti di garanzia (haircut), sebbene la Società di gestione debba restituire l'intero importo originariamente ricevuto per conto del Fondo. Per ridurre al minimo questo rischio, la

Società di gestione verifica giornalmente, nel quadro delle sue attività di Cash Management, i valori e pattuisce garanzie aggiuntive in caso di aumento del rischio.

Rischi connessi a fondi target

I rischi connessi alle quote di fondi target acquistate per il patrimonio del Fondo sono strettamente collegati ai rischi degli strumenti d'investimento detenuti nel patrimonio di tali fondi target o delle politiche di investimento perseguite dagli stessi. Tuttavia i rischi menzionati possono essere ridotti mediante una diversificazione degli investimenti nei patrimoni autonomi dei quali di acquistano le quote e mediante la diversificazione all'interno del patrimonio di questo Fondo.

Visto che i gestori dei singoli fondi target agiscono indipendentemente l'uno dall'altro, è tuttavia possibile che alcuni fondi target perseguano strategie di investimento uguali od opposte. Ciò può portare ad una accumulazione di rischi esistenti e all'abolizione di eventuali opportunità di guadagno.

Di norma, la Società di gestione non ha facoltà di esercitare un controllo sulla gestione del fondo target. Le strategie di investimento di tale fondo non devono necessariamente coincidere con le supposizioni e le aspettative della Società.

In molti casi la Società di gestione non sarà tempestivamente aggiornata sulla composizione del portafoglio del fondo target. Se la composizione del portafoglio non corrisponde alle supposizioni o alle aspettative della Società, essa potrà reagire soltanto con significativo ritardo per esempio disinvestendo le quote del fondo target.

I fondi comuni di investimento di tipo aperto dei quali il Fondo acquista quote potrebbero inoltre sospendere temporaneamente il rimborso delle quote. In tal caso la Società di gestione è impossibilitata a vendere le quote detenute in tali fondi target restituendole dietro pagamento del prezzo di rimborso alla società di gestione o al depositario dei fondi stessi.

Inoltre, generalmente all'acquisto di quote di fondi target si applicano commissioni al livello di tali fondi target. Di conseguenza l'investimento in fondi target comporta un doppio addebito di commissioni.

Rischio di sospensione del rimborso

In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla Società di gestione il rimborso delle proprie quote al valore calcolato nel Giorno di valutazione. La Società di gestione può però sospendere il rimborso di quote in presenza di circostanze eccezionali, e rimborsare le quote solo in un momento successivo al prezzo allora vigente (si veda anche l'articolo 7 del Regolamento di gestione "Sospensione del calcolo del valore per quota", e l'articolo 10 del Regolamento di gestione "Rimborso e conversione di quote"). Tale prezzo può essere inferiore rispetto a quello calcolato prima della sospensione del rimborso delle quote.

La Società di gestione può essere costretta a sospendere il rimborso anche quando uno o più fondi, le cui quote sono state acquistate per il Fondo, sospendono a loro volta il rimborso di quote e queste ammontano a una percentuale considerevole del patrimonio netto del Fondo.

Potenziali conflitti di interesse

La Società di gestione, i suoi dipendenti, rappresentanti e/o imprese collegate possono svolgere funzione di membro del Consiglio di amministrazione, Consulente finanziario, Gestore del Fondo, Agente per l'Amministrazione centrale, il registro e il trasferimento, o in altro modo come prestatore di servizi per il

Fondo. La funzione del Depositario e degli eventuali Subdepositari con compiti di custodia può essere anche svolta da un istituto collegato alla Società di gestione. Qualora sussista un legame tra la Società di gestione e il Depositario, essi disporranno di strutture adeguate per evitare possibili conflitti di interesse connessi a tale legame. Laddove i conflitti di interesse non possano essere evitati, la Società di gestione e il Depositario avranno l'obbligo di identificarli, gestirli, controllarli e, se possibile, renderli pubblici. La Società di gestione è consapevole del fatto che, nell'ambito delle diverse attività da essa stessa svolte in relazione alla gestione del Fondo, possono insorgere conflitti di interesse. In conformità alla legge del 17 dicembre 2010 e alle disposizioni amministrative vigenti della CSSF la Società di gestione dispone di strutture e meccanismi di controllo adeguati, in particolare essa agisce nel migliore interesse del Fondo. I conflitti di interesse che dovessero sorgere a seguito di una delega di funzioni sono descritti nella sezione *Criteri di gestione dei conflitti di interesse*. I conflitti di interesse sono stati pubblicati dalla Società di gestione sulla sua Homepage www.ethenea.com. Qualora l'insorgere di un conflitto di interesse dovesse ledere gli interessi degli investitori, la Società di gestione pubblicherà sulla sua Homepage una descrizione della natura e della fonte del conflitto di interesse in oggetto. In sede di assegnazione di incarichi a terzi, la Società di gestione si accerta che essi abbiano adottato le misure necessarie ed equivalenti per rispettare tutti i requisiti in materia di organizzazione e prevenzione dei conflitti di interesse previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in Lussemburgo e che essi vigilino sul rispetto di tali requisiti.

Profili di rischio

I fondi d'investimento amministrati dalla Società di gestione sono classificati nei profili di rischio di seguito riportati. Per conoscere il profilo di rischio di ciascun Fondo consultare il relativo Allegato. Le descrizioni dei seguenti profili sono state elaborate sulla base di mercati regolarmente funzionanti. Qualora si verificassero situazioni imprevedibili o eventi di turbativa dei mercati tali da non consentirne più il normale funzionamento, possono insorgere ulteriori rischi non inclusi nel profilo di rischio interessato.

- **Profilo di rischio – Orientato alla sicurezza**

Il Fondo è rivolto agli investitori che ricercano la sicurezza. In virtù della composizione del patrimonio netto del Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le opportunità di rendimento sono minimi. I rischi possono riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.

- **Profilo di rischio – Conservativo**

Il Fondo è rivolto agli investitori conservativi. In virtù della composizione del patrimonio netto del Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le opportunità di rendimento sono moderati. I rischi possono riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.

- **Profilo di rischio – Orientato alla crescita**

Il Fondo è rivolto agli investitori orientati alla crescita. In virtù della composizione del patrimonio netto del Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono elevati. I rischi possono riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.

- **Profilo di rischio – Speculativo**

Il Fondo è rivolto agli investitori speculativi. In virtù della composizione del patrimonio netto del Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono molto elevati. I rischi possono riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.

Procedura di gestione del rischio

La Società di gestione utilizza una procedura di gestione del rischio che le consente di tenere sotto controllo e di misurare costantemente il rischio derivante dalle posizioni d'investimento e la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento relativo ai fondi in gestione. Conformemente alla Legge 17 dicembre 2010 e ai relativi requisiti di vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), la Società di gestione informa regolarmente la CSSF sulla procedura di gestione del rischio impiegata. Nel quadro della procedura di gestione del rischio la Società di gestione garantisce in base a metodi efficaci e adeguati che il rischio complessivo relativo ai fondi gestiti e legato a strumenti derivati non superi il valore netto complessivo dei propri portafogli. A questo scopo la Società di gestione ricorre ai metodi di seguito indicati:

- Approccio fondato sugli impegni (Commitment Approach):

Con il metodo dell'approccio fondato sugli impegni, le posizioni in strumenti finanziari derivati sono convertite negli equivalenti dei relativi sottostanti o nominali, eventualmente ponderati mediante l'approccio delta. A tale proposito sono considerati gli effetti di compensazione (netting) e copertura (hedging) tra gli strumenti finanziari derivati e i relativi sottostanti. Il totale di tali equivalenti inerenti alle attività sottostanti non deve superare il valore netto complessivo del portafoglio del fondo.

- Approccio del valore a rischio:

L'indicatore Value-at-Risk (VaR) è un concetto matematico-statistico utilizzato come misura del rischio standard nel settore finanziario. Il VaR indica la possibile perdita di un portafoglio durante un intervallo di tempo specifico (il cosiddetto "periodo di detenzione"), che con una certa probabilità (il cosiddetto "livello di confidenza") non viene superato.

- Approccio del valore a rischio relativo:

in base all'approccio del VaR relativo, il VaR del Fondo non deve superare quello di un portafoglio di riferimento di un determinato fattore, stabilito in funzione del livello del profilo di rischio del Fondo. Il fattore massimo ammesso dalla normativa di vigilanza è il 200%. Il portafoglio di riferimento rappresenta in linea di principio un'immagine corretta della politica d'investimento del Fondo.

- Approccio del valore a rischio assoluto:

Per quanto riguarda l'approccio del VaR assoluto, il VaR (99% del livello di confidenza, 20 giorni di periodo di detenzione) del Fondo non può superare una percentuale stabilita in funzione del livello del profilo di rischio del patrimonio del Fondo. Il limite massimo ammesso dalla normativa di vigilanza è il 20% del patrimonio del Fondo.

Nel caso dei fondi per i quali il rischio complessivo connesso ai derivati viene calcolato mediante i metodi VaR, la società di gestione effettua una stima del valore medio della leva finanziaria. Il grado dell'effetto leva può differire in eccesso o in difetto dal valore reale in base alle relative condizioni di mercato. Si informa l'investitore che non risulta alcuna conseguenza sul contenuto di rischio del Fondo. Inoltre il grado dell'effetto leva previsto e pubblicato non rappresenta esplicitamente il limite d'investimento. Il metodo utilizzato per determinare il rischio complessivo connesso ai derivati e, ove applicabile, il portafoglio di riferimento e il valore medio di leva previsto, con il relativo metodo di calcolo, sono indicati nell'Allegato specifico per ciascun comparto.

Tassazione del Fondo

Nel Granducato di Lussemburgo, il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sui propri redditi e plusvalenze. Nel Granducato di Lussemburgo, il patrimonio del Fondo è soggetto unicamente alla cosiddetta "*taxe d'abonnement*", attualmente pari allo 0,05% annuo. Una "*taxe d'abonnement*" ridotta, dello 0,01% annuo, è applicabile: (i) alle classi le cui quote sono destinate esclusivamente agli investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174 della Legge del 17 dicembre 2010, (ii) ai fondi il cui unico scopo è di investire in strumenti del mercato monetario, in depositi a termine detenuti presso istituti di credito, o in entrambi. La "*taxe d'abonnement*" è pagabile trimestralmente sul patrimonio netto del Fondo calcolato alla fine del trimestre a cui si riferisce. L'importo della *taxe d'abonnement* per il Fondo o le classi di quote è indicato nell'Allegato al Prospetto informativo. È prevista un'esenzione dalla "*taxe d'abonnement*", tra l'altro, se il patrimonio del Fondo è investito in altri fondi d'investimento lussemburghesi a loro volta soggetti alla *taxe d'abonnement*.

I redditi percepiti dal Fondo (in particolare gli interessi e i dividendi) possono essere soggetti a ritenuta alla fonte o a tassazione sull'imponibile nei paesi in cui il patrimonio del Fondo è investito. Nel paese di origine, il Fondo può altresì essere soggetto a tassazione sulle plusvalenze di capitale realizzate o meno.

Nel Granducato di Lussemburgo non si applica alcuna ritenuta alla fonte sulle distribuzioni del Fondo, né sui proventi da liquidazioni e cessioni. Né il Depositario né la Società di gestione sono tenuti a raccogliere i certificati fiscali.

Si consiglia agli investitori interessati e agli investitori di informarsi sulle leggi e sui regolamenti che regolano la tassazione del patrimonio del Fondo, l'acquisto, il possesso e il rimborso delle quote, e di avvalersi della consulenza di soggetti terzi, in particolare di un consulente fiscale.

Tassazione dei redditi derivanti da quote del fondo d'investimento detenute dagli investitori

Dal punto di vista della fiscalità lussemburghese, il Fondo in quanto fondo d'investimento non ha personalità giuridica ed è fiscalmente trasparente. Pertanto, nel loro paese di residenza fiscale, in base alle leggi ivi applicabili, gli investitori del Fondo sono soggetti a imposizione sui redditi percepiti dagli investimenti nel Fondo come se avessero investito in prima persona.

Gli investitori che non hanno, o non hanno avuto in passato residenza fiscale nel Granducato di Lussemburgo, ovvero che non esercitano alcuna attività economica né possiedono alcuna rappresentanza permanente in detto paese, non sono soggetti all'imposta sui ricavi lussemburghese in relazione ai redditi o alle plusvalenze da cessione derivanti dalle quote del Fondo.

Le persone fisiche fiscalmente residenti nel Granducato di Lussemburgo sono soggette all'imposta progressiva sul reddito lussemburghese.

Le società aventi residenza fiscale nel Granducato di Lussemburgo sono soggette all'imposta sulle società, inclusi i redditi derivati dalle quote del Fondo.

Si consiglia agli investitori interessati e agli investitori di informarsi sulle leggi e sui regolamenti che regolano la tassazione del patrimonio del Fondo, l'acquisto, il possesso, il rimborso o altre disposizioni relative alle quote, e di avvalersi della consulenza di soggetti terzi, in particolare di un consulente fiscale.

Pubblicazione del valore per quota e del prezzo di emissione e di rimborso

Il valore per quota, il prezzo di emissione e di rimborso di volta in volta vigenti ed eventuali altre informazioni per gli investitori possono essere richiesti in qualsiasi momento presso la sede della Società di gestione, del Depositario, presso gli Agenti di pagamento e l'eventuale Agente di distribuzione. Inoltre, i prezzi di emissione e di rimborso vengono pubblicati in ogni giorno di contrattazione di borsa sul quotidiano "Tageblatt" nel Granducato di Lussemburgo. I prezzi di emissione e di rimborso sono altresì pubblicati dalla Società di gestione sul suo sito Internet (www.ethenea.com).

Informazioni per gli investitori

Le informazioni, e in particolare le comunicazioni agli investitori, sono pubblicate dalla Società di gestione sul suo sito Internet www.ethenea.com. Inoltre, nei casi previsti dalla legge, nel Granducato di Lussemburgo le comunicazioni sono pubblicate anche nel "RESA" e in un quotidiano lussemburghese.

I documenti di seguito elencati sono gratuitamente a disposizione per consultazione durante i normali orari di apertura delle banche in Lussemburgo (escluso il 24 e il 31 dicembre di ogni anno) presso la sede della Società di gestione:

- statuto della Società di gestione,
- contratto di Depositario,
- Contratto relativo all'assunzione delle funzioni di Amministrazione centrale, Agente per il registro e il trasferimento e Agente di pagamento.

Il Prospetto informativo in vigore, le "Informazioni chiave per gli investitori", unitamente alla relazione annuale e semestrale del Fondo, sono consultabili gratuitamente sul sito Internet della Società di gestione www.ethenea.com. I medesimi documenti sono altresì disponibili gratuitamente in forma cartacea presso la sede della Società di gestione, del Depositario, presso gli Agenti di pagamento e l'eventuale Agente di distribuzione.

Le informazioni sui principi e le strategie utilizzati dalla Società di gestione per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori patrimoniali detenuti nel Fondo sono disponibili gratuitamente per gli investitori sul sito Internet www.ethenea.com.

Nell'attuare le decisioni relative all'acquisto o alla vendita di valori patrimoniali per conto di un Fondo, la Società di gestione agisce nel migliore interesse degli investitori. Per maggiori informazioni sui principi stabiliti dalla Società di gestione a tal riguardo, consultare il sito Internet www.ethenea.com.

Qualora si rilevi la perdita di uno strumento finanziario, la Società di gestione informerà immediatamente l'investitore su un supporto dati permanente. Per maggiori informazioni fare riferimento all'articolo 3 n. 12 del Regolamento di gestione.

Gli investitori possono rivolgere domande, commenti e reclami per iscritto e in formato elettronico alla Società di gestione. Le informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili gratuitamente sul sito Internet della Società di gestione www.ethenea.com.

Le informazioni sui contributi che la Società di gestione riceve da o paga a terzi possono essere ottenute in qualsiasi momento su richiesta presso la Società di gestione.

La Società di gestione ha stabilito e attuato una politica e una prassi retributiva conformi alle disposizioni di legge, e in particolare ai criteri esposti in articolo 111ter della Legge del 17 dicembre 2010. Tale politica e prassi sono compatibili con la procedura di gestione del rischio fissata dalla Società di gestione, la promuovono e non incoraggiano l'assunzione di rischi non conformi al profilo di rischio e al Regolamento di gestione dei Fondi gestiti dalla Società stessa, né impediscono peraltro a quest'ultima di agire nel miglior interesse dei Fondi in base ai propri obblighi.

La politica e la prassi retributiva comprendono componenti fisse e variabili degli stipendi e prestazioni previdenziali volontarie.

La politica e la prassi in questione si applicano alle categorie di personale, inclusi i dirigenti, i soggetti che assumono dei rischi, i collaboratori che svolgono funzioni di controllo e quelli che in base alla loro retribuzione complessiva rientrano nello stesso scaglione di reddito dei dirigenti e dei soggetti che assumono dei rischi, le cui attività influiscono in maniera considerevole sul profilo di rischio della Società di gestione o dei Fondi da essa gestiti.

La politica retributiva della Società di gestione è compatibile con una gestione del rischio solida ed efficace, ed è conforme alla strategia commerciale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi della Società di gestione e degli OICVM da essa gestiti e dei relativi investitori. Il rispetto dei criteri retributivi e l'effettiva applicazione degli stessi vengono verificati a cadenza annuale. Le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono equilibrate fra loro, ossia la quota della componente retributiva fissa sulla retribuzione complessiva è sufficientemente elevata, rispetto alla quota della componente variabile, da consentire una piena flessibilità, compresa la possibilità di rinunciare al pagamento di una componente variabile. La commissione legata al rendimento viene assegnata in funzione della qualifica e delle capacità del collaboratore, nonché delle sue responsabilità e del suo contributo alla creazione di valore della posizione per la Società di gestione. Ove applicabile, la valutazione delle prestazioni viene effettuata su base pluriennale, al fine di garantire che tale valutazione si fondi sulle prestazioni di lunga durata dell'OICVM e sui rischi d'investimento della stessa, e che il pagamento effettivo delle componenti retributive basate sul rendimento sia dilazionato in un determinato lasso di tempo. La normativa in materia di previdenza sociale è in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della Società di gestione e degli OICVM da essa gestiti.

I dettagli inerenti all'attuale politica retributiva, compresa una descrizione delle modalità di calcolo della retribuzione e degli altri contributi, nonché l'identità delle persone responsabili della ripartizione della retribuzione e degli altri contributi, inclusa la composizione del comitato per le retribuzioni se esistente,

possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet della Società di gestione www.ethenea.com. Su richiesta gli investitori possono ottenere le suddette informazioni anche in versione cartacea.

Informazioni per gli investitori con riferimento agli Stati Uniti d'America

Le quote del Fondo non sono state, non sono e non saranno autorizzate o registrate ai sensi della legge statunitense sui valori mobiliari del 1933 nella versione di volta in volta vigente (*U.S. Securities Act of 1933*) (la "**Legge sui valori mobiliari**") o ai sensi delle normative in materia di borsa dei singoli Stati federali statunitensi, degli enti locali degli Stati Uniti d'America, dei territori posseduti dagli Stati Uniti d'America o soggetti alla loro sovranità o giurisdizione, incluso il Commonwealth di Porto Rico (gli "**Stati Uniti**"), né sono state, sono o saranno trasferite, offerte o vendute, direttamente o indirettamente, a o a favore di Soggetti statunitensi (come definiti nella Legge sui valori mobiliari).

Il Fondo non è e non sarà autorizzato né registrato ai sensi della Legge statunitense sui fondi comuni di investimento del 1940 nella versione di volta in volta vigente (*Investment Company Act of 1940*) (la "**Legge sui fondi comuni di investimento**") né ai sensi delle normative dei singoli Stati federali degli USA, e gli investitori non hanno alcun diritto al vantaggio della registrazione ai sensi della Legge sui fondi comuni di investimento.

Oltre a soddisfare gli altri eventuali requisiti previsti nel Prospetto informativo, nel Regolamento di gestione o nello Statuto oppure nel certificato di sottoscrizione, gli investitori non potranno essere: (a) "Soggetti statunitensi" come definiti nella Regulation S della Legge sui valori mobiliari; (b) "Soggetti statunitensi specifici" come definiti nel *Foreign Account Tax Compliance Act* ("**FATCA**"); (c) "Soggetti non statunitensi" ai sensi del Commodity Exchange Act, e (d) "Soggetti statunitensi" ai sensi della legge sulla tassazione dei redditi statunitense (*Internal Revenue Code*) del 1986 nella versione di volta in volta vigente (il "**Code**") e delle disposizioni di attuazione emesse dal ministero del Tesoro degli Stati Uniti in conformità al Code (*Treasury Regulations*). Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi alla Società di gestione.

Coloro che desiderano sottoscrivere delle quote dovranno dichiarare per iscritto di essere conformi ai requisiti specificati nel paragrafo precedente.

Il FATCA è una legge adottata negli Stati Uniti nell'ambito dell'*Hiring Incentives to Restore Employment Act* del marzo 2010. Il FATCA prevede l'obbligo per gli istituti finanziari al di fuori degli Stati Uniti d'America ("istituti finanziari esteri" o "FFIs") di trasmettere ogni anno informazioni riguardo ai conti finanziari (*financial accounts*) detenuti direttamente o indirettamente da *Specified US-Persons* alle autorità fiscali statunitensi (*Internal Revenue Service* oder *IRS*). Gli FFI che non si sono conformati a tale obbligo applicano una ritenuta alla fonte del 30% su determinati redditi statunitensi.

In data 28 marzo 2014 il Granducato di Lussemburgo ha stipulato un accordo interstatale ("**IGA**"), secondo il Modello 1, con gli Stati Uniti d'America, con il relativo memorandum d'intesa (*Memorandum of Understanding*).

La Società di gestione e il Fondo osservano le direttive della normativa FATCA.

Le classi di quote del Fondo possono

- (i) essere sottoscritte dagli investitori tramite un intermediario indipendente conforme al FATCA (*Nominee*) o

(ii) dagli investitori direttamente o indirettamente tramite un agente di distribuzione (che agisce unicamente in qualità di intermediario e non di Nominee), fatta eccezione per:

- *Specified US-Persons*

Questo gruppo di investitori comprende i Soggetti statunitensi ritenuti dal governo degli Stati Uniti a rischio per quanto riguarda l'evasione fiscale. Tale definizione esclude, tra gli altri, le società non quotate in borsa, le organizzazioni esenti da imposta, i Real Estate Investment Trusts (REIT), i trust, i commissionari di borsa statunitensi o soggetti analoghi.

- *passive non-financial foreign entities (or passive NFFE), consistenti quote patrimoniali dei quali sono detenute da Soggetti statunitensi*

Questo gruppo comprende in generale gli NFFE (i) che non si qualificano come NFFE attivi, o (ii) non sono società di persone o trust esteri che applicano la ritenuta alla fonte ai sensi delle pertinenti disposizioni di attuazione del ministero del Tesoro degli Stati Uniti (Treasury Regulations).

- *Non-participating Financial Institutions*

Gli Stati Uniti d'America assegnano tale status di non conformità agli istituti finanziari che non adempiono a determinate condizioni per violazione delle disposizioni dell'IGA del paese interessato entro 18 mesi dalla prima comunicazione.

Nel caso in cui un investitore già partecipante al Fondo sia riconducibile a una delle tipologie sopra indicate, egli sarà obbligato a informare senza indugi la Società di gestione e a vendere l'intera sua partecipazione al Fondo.

Qualora sia obbligato, a causa della non conformità al FATCA di un investitore, a pagare un'imposta alla fonte o a fornire relazioni, o a subire qualsivoglia altro danno, il Fondo si riserva il diritto, tra l'altro, di richiedere a tale investitore il risarcimento dei danni subiti.

Per qualsiasi domanda riguardo al FATCA o allo status del Fondo rispetto al FATCA, si consiglia agli investitori, esistenti e potenziali, di rivolgersi al proprio consulente finanziario, fiscale e/o legale.

Avvertenze per gli investitori inerenti allo scambio automatico di informazioni

Con la direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 riguardante lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e lo standard comune di comunicazione elaborato dall'OCSE per assicurare un corretto scambio automatico di informazioni a livello internazionale sui conti finanziari, tale scambio di informazioni viene attuato in conformità agli accordi interstatali e alla normativa lussemburghese (Legge sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale sui conti finanziari del 18 dicembre 2015). In Lussemburgo lo scambio automatico di informazioni viene applicato per la prima volta in relazione all'anno fiscale 2016.

Inoltre, gli istituti finanziari soggetti a obbligo di notifica comunicano a cadenza annuale i dati dei sottoscrittori e i registri da notificare obbligatoriamente alle autorità fiscali lussemburghesi ("Administration des Contributions Directes" del Lussemburgo), le quali a loro volta inoltrano tali

informazioni alle corrispondenti autorità dei paesi nei quali i sottoscrittori interessati sono fiscalmente residenti.

La comunicazione riguarda nello specifico le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo, codice fiscale, Stato di residenza e luogo e data di nascita della persona soggetta a obbligo di notifica,
- numero di iscrizione nel registro,
- saldo o valore riportati nel registro,
- redditi da capitale accreditati, inclusi i proventi delle liquidazioni.

Le informazioni soggette a obbligo di notifica relative a un determinato anno fiscale, che devono essere inoltrate entro il 30 giugno dell'anno successivo alle autorità fiscali lussemburghesi, vengono scambiate entro il 30 settembre dello stesso anno tra le autorità finanziarie interessate. Il primo scambio avverrà a settembre 2017 in riferimento ai dati dell'anno 2016.

Contrasto al riciclaggio di denaro

In conformità alle norme internazionali e alle leggi e ai regolamenti del Lussemburgo, tra cui a mero titolo esemplificativo, la legge del 12 novembre 2004 sul contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e successive modifiche, il regolamento del Granducato del 1 febbraio 2010, il regolamento CSSF 12-02 del 14 dicembre 2012 e le circolari CSSF 13/556, CSSF 15/609 e CSSF 17/650 sul contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché tutte le relative modifiche e norme conseguenti, i fornitori di servizi finanziari sono obbligati a impedire un uso improprio degli organismi di investimento collettivo per scopi di riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo. La Società di gestione o un soggetto da essa incaricato può richiedere a colui che presenta la domanda qualunque documento che ritiene necessario per accertare la sua identità. Inoltre la Società di gestione (o un suo incaricato) può richiedere tutte le altre informazioni di cui ha necessità per ottemperare alle disposizioni legali e normative applicabili, tra cui a mero titolo esemplificativo la legge CRS e la legge FATCA.

Qualora il richiedente non presenti i documenti richiesti, o li presenti in ritardo, la domanda di sottoscrizione verrà respinta. In caso di rimborso, una documentazione incompleta può comportare un ritardo nel pagamento del prezzo di rimborso. La Società di gestione non risponde della ritardata o mancata esecuzione di un'operazione nel caso in cui il richiedente non abbia presentato la documentazione, o abbia presentato una documentazione incompleta.

La Società di gestione (o un suo incaricato) ha facoltà di chiedere di volta in volta all'investitore, in conformità alle leggi applicabili e alle disposizioni che regolano il suo obbligo di vigilanza continua e controllo sui clienti, di presentare documenti aggiuntivi o aggiornati sulla propria identità. Qualora tali documenti non vengano prodotti tempestivamente, la Società di gestione è tenuta ed è autorizzata a bloccare lo quote del Fondo degli investitori interessati.

Protezione dei dati

I dati personali sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("Regolamento generale sulla protezione dei dati"), e alla legislazione lussemburghese in materia di protezione dei dati

applicabile (tra cui, a mero titolo esemplificativo, la legge modificata del 2 agosto 2002 sulla protezione dei dati personali nell'elaborazione degli stessi).

I dati personali messi a disposizione nel contesto di un investimento nel Fondo possono essere quindi registrati su un computer ed elaborati dalla Società di gestione per conto del Fondo e del Depositario, che rimangono responsabili del trattamento.

I dati personali vengono trattati allo scopo di elaborare le richieste di sottoscrizione e rimborso, per la tenuta del registro delle quote e allo scopo di assolvere i compiti dei suddetti soggetti o conformarsi alle leggi o disposizioni applicabili, in Lussemburgo e in altri ordinamenti, tra cui a mero titolo esemplificativo il diritto societario applicabile, le leggi e disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e alle norme fiscali, quali ad es. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard) o leggi o disposizioni analoghe (ad es. a livello OCSE).

I dati personali saranno resi accessibili a terzi unicamente se necessario alla luce di motivati interessi aziendali o per l'esercizio o l'opposizione di diritti in sede giudiziaria oppure se leggi o disposizioni impongono il loro trasferimento. È possibile la comunicazione a terzi quali ad es. autorità governative o di vigilanza, ivi comprese le autorità fiscali e i revisori dei conti in Lussemburgo e in altri ordinamenti.

Al di fuori dei casi citati, in linea di principio i dati personali non verranno trasmessi verso paesi esterni all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Sottoscrivendo e/o possedendo delle quote, gli investitori prestano il proprio consenso, quantomeno implicito, alle forme di trattamento dei propri dati personali indicate sopra, in particolare alla comunicazione di tali dati ai soggetti indicati sopra e al loro trattamento da parte di tali soggetti, ivi comprese imprese collegate in paesi esterni all'Unione europea che potrebbero non offrire lo stesso livello di tutela garantito dalla normativa lussemburghese in materia di protezione dei dati.

Gli investitori riconoscono e accettano che la mancata comunicazione dei dati personali richiesti dalla Società di gestione nell'ambito del rapporto che intrattengono con il Fondo può impedire loro di mantenere la propria partecipazione nel Fondo e portare a una corrispondente segnalazione alle autorità lussemburghesi competenti da parte della Società di gestione.

Gli investitori riconoscono e accettano che la Società di gestione comunicherà alle autorità fiscali lussemburghesi tutte le informazioni rilevanti connesse al loro investimento nel Fondo, la quale condividerà tali informazioni in modo automatizzato con le autorità competenti dei paesi interessati o di altri ordinamenti in conformità alla legge CRS o alla legislazione europea o lussemburghese in materia.

Se i dati personali messi a disposizione in relazione a un investimento nel Fondo comprendono dati personali di rappresentanti (o loro sostituti), persone con poteri di firma o aventi economicamente diritto dell'investitore, si presumerà che l'investitore abbia ottenuto l'approvazione delle persone interessate al trattamento dei loro dati nelle modalità indicate in precedenza e in particolare alla comunicazione dei loro dati ai soggetti suindicati, e al trattamento dei loro dati da parte loro, ivi compresi soggetti in paesi esterni all'Unione europea che potrebbero non offrire lo stesso livello di tutela garantito dal diritto lussemburghese in materia di protezione dei dati.

In conformità al diritto applicabile in materia di protezione dei dati, gli investitori possono richiedere l'accesso ai propri dati personali, la loro correzione o cancellazione. Tali richieste devono essere presentate per iscritto alla Società di gestione. Si presume che l'investitore abbia informato di tali diritti i

rappresentanti (o loro sostituti), le persone con poteri di firma e gli aventi economicamente diritto di cui saranno trattati i dati personali.

Benché i soggetti indicati sopra abbiano adottato opportune misure tese a garantire la riservatezza dei dati personali, poiché essi sono trasmessi in forma elettronica e messi a disposizione fuori dal Lussemburgo, fintanto che i dati personali si trovano all'estero non può essere garantito lo stesso livello di riservatezza e protezione offerto dalle norme sulla protezione dei dati attualmente applicabili in Lussemburgo.

I dati personali saranno conservati per il solo tempo necessario a realizzare la finalità del loro trattamento, fatti salvi sempre i termini minimi di conservazione prescritti dalla legge.

Allegato

Obiettivi e strategia d'investimento

La politica d'investimento del Fondo mira principalmente a conseguire un incremento di valore adeguato in euro, in considerazione dei criteri di stabilità del valore, sicurezza del capitale e liquidità del patrimonio del Fondo.

La performance di ciascuna classe di quote del Fondo viene indicata nelle "Informazioni essenziali per gli investitori" corrispondenti.

In linea generale, le performance passate non vanno interpretate come garanzia di crescita di valore future. Non è possibile garantire che gli obiettivi di investimento verranno effettivamente raggiunti. La Società di gestione verificherà esclusivamente i principi d'investimento descritti nella politica d'investimento.

Politica d'investimento

Il presente Fondo è un fondo misto.

Per conseguire questo obiettivo d'investimento, il patrimonio del Fondo viene investito, secondo il principio della diversificazione del rischio, in fondi azionari, obbligazionari o del mercato monetario di tipo aperto, anche sotto forma di fondi negoziati in borsa (ETF), come anche direttamente in azioni, obbligazioni a reddito fisso o a tasso variabile e strumenti del mercato monetario.

Inoltre, il Fondo può investire in certificati (qualificabili come titoli ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 41 (1) della Legge 17 dicembre 2010). Tra i certificati si annoverano anche certificati su metalli preziosi e materie prime e i rispettivi indici, che riproducono esattamente l'andamento del rispettivo sottostante e che non prevedono alcuna consegna fisica. Gli investimenti in questi certificati non possono superare il 20% del patrimonio netto del Fondo.

La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni può ammontare fino al 100% del patrimonio netto del Fondo. Attraverso una combinazione flessibile di diversi strumenti di investimento è possibile ottenere un rapporto rischio/rendimento migliore, a seconda della stima sulla situazione economica e dei mercati dei capitali. In questo modo gli investitori possono partecipare alle prospettive di crescita dei mercati economici e dei capitali.

Il patrimonio del Fondo può anche essere investito, nella misura massima del 100% e conformemente a quanto disposto nell'articolo 4 cifra 2d) del Regolamento di gestione, in titoli e strumenti del mercato monetario di nuova emissione ("IPO"). Il patrimonio del Fondo può altresì essere investito in nuove emissioni che si trovano ancora in una fase preliminare del processo di IPO ("partecipazioni fuori borsa" o "pre-IPO"). Le partecipazioni fuori borsa o pre-IPO rientrano nella regolamentazione dei limiti d'investimento di cui all'articolo 4 cifra 3 del Regolamento di gestione. Le partecipazioni fuori borsa, le IPO e le pre-IPO vengono valutate ai valori di acquisto qualora si ritenesse, in buona fede, che i criteri di valutazione di cui all'articolo 6 del Regolamento di gestione non conducano a risultati di valutazione adeguati.

Il Fondo può anche acquistare quote di altri OICVM e altri OIC solo nella misura massima del 10% del proprio patrimonio netto.

Il Fondo ha facoltà di acquistare asset in valuta estera, assumendo quindi un'esposizione valutaria.

A seconda della situazione di mercato e nell'interesse dei titolari di quote, il patrimonio del Fondo può anche essere investito fino al 75% in depositi a termine, strumenti del mercato monetario o in liquidità, compresi i depositi a vista.

I valori patrimoniali acquistati dal Fondo possono essere denominati in valute di uno Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e in valute di Stati BRIC.

Il Fondo può anche investire il proprio patrimonio in altri valori patrimoniali ammessi dalla legge.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il Fondo può anche acquistare e vendere futures e opzioni, senza che il corrispondente sottostante sia necessariamente compreso nel portafoglio del Fondo. Allo stesso scopo è altresì possibile ricorrere a opzioni OTC. L'impiego di questi strumenti derivati avviene a scopo di investimento e serve principalmente per realizzare utili da oscillazione dei corsi e per incassare premi di opzione. Inoltre possono essere impiegati i total return swap, attraverso i quali è possibile riprodurre in maniera sintetica il profilo di rischio e di rendimento del sottostante senza detenere quest'ultimo in portafoglio. Verranno osservate le limitazioni di investimento di natura fiscale imposte dall'articolo 4 del Regolamento di gestione. Il rendimento del total return swap per l'investitore è basato sulla performance del sottostante inclusi i relativi rendimenti (dividendi, cedole, ecc.) e su quella dello strumento derivato impiegato. L'impiego di strumenti derivati avviene compatibilmente con l'attuazione della politica d'investimento, dell'obiettivo d'investimento e del profilo di rischio.

La Società di gestione si riserva il diritto di concludere operazioni di finanziamento tramite titoli e total return swap che ricadono nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2015/2365. Attualmente non vengono comunque concluse operazioni di finanziamento tramite titoli per il presente Fondo.

A scopi di investimento e di copertura è possibile anche impiegare altre tecniche e altri strumenti, compresi tutti gli strumenti derivati. Il rischio complessivo legato ai suddetti strumenti derivati non deve complessivamente superare il patrimonio netto del Fondo.

Il Fondo non è orientato a un benchmark.

Indicazioni precise sui limiti d'investimento sono riportate in articolo 4 del Regolamento di gestione allegato al presente Prospetto informativo.

Profilo di rischio del Fondo

Profilo di rischio – Orientato alla crescita

Il Fondo è rivolto agli investitori orientati alla crescita. In virtù della composizione del patrimonio netto del Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono elevati. I rischi possono riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.

Il Fondo Ethna-DYNAMISCH investe, secondo il principio della diversificazione del rischio, in diversi valori patrimoniali.

La scelta dei valori in cui investire si basa principalmente sulle aspettative di performance dello strumento d'investimento. A questo proposito occorre ricordare che i titoli offrono l'opportunità di partecipare a plusvalenze e rendimenti ma che comportano anche il rischio di un'eventuale diminuzione dei corsi al di sotto del prezzo di acquisto.

Azioni e titoli assimilabili ad azioni sono solitamente esposti a forti oscillazioni dei corsi. Per questo motivo possono ottenere plusvalenze considerevoli ma sono esposti a rischi altrettanto elevati. I fattori che influenzano i corsi azionari sono soprattutto gli andamenti degli utili di singole società e di singoli settori

nonché il generale ciclo congiunturale e le prospettive politiche, che si ripercuotono sulle aspettative relativamente ai mercati dei titoli e quindi all'andamento dei corsi. Gli investimenti in strumenti secondari, ad esempio in IPO, partecipazioni fuori borsa, ovvero pre-IPO, possono subire forti oscillazioni di quotazione. Anche una maggiore ristrettezza di mercato (minore attività) può generare elevati rischi di liquidità, con conseguente ritardo nell'esecuzione degli ordini di vendita inseriti.

I fattori che determinano variazioni nel prezzo dei titoli a reddito fisso sono soprattutto gli andamenti dei tassi d'interesse dei mercati dei capitali, a loro volta influenzati da fattori macroeconomici. A fronte di interessi in rialzo sul mercato dei capitali i titoli a reddito fisso possono subire perdite di corso, mentre possono segnare incrementi di corso quando i tassi del mercato dei capitali scendono. Le variazioni di quotazione dipendono anche dalla durata, ovvero dalla durata residua, dei titoli a reddito fisso. Solitamente, i titoli a reddito fisso a breve termine presentano rischi di corso minori rispetto alle controparti di più lunga durata. Tuttavia tendono a offrire opportunità di rendimento inferiori e, per via della maggiore frequenza delle scadenze, comportano anche maggiori costi di reinvestimento. Per quanto riguarda i titoli a reddito fisso occorre ricordare anche il rischio di solvibilità, ossia il rischio di perdita dovuto all'incapacità di pagare degli emittenti (rischio dell'emittente).

Il patrimonio del Fondo è denominato in euro. L'investimento in valori patrimoniali denominati in altra valuta comporta opportunità e rischi derivanti dai tassi di cambio. Il rischio di cambio può ripercuotersi a favore o a carico dell'investitore.

L'investimento in titoli di paesi emergenti (Emerging Markets) comporta diversi rischi che derivano soprattutto dal rapido processo di sviluppo economico che interessa alcuni di questi paesi. Inoltre, si tratta di mercati a ridotta capitalizzazione, che tendono a essere volatili e illiquidi. Ma vi sono anche altri fattori (come i mutamenti politici, le variazioni dei tassi di cambio, il controllo sulle borse, il regime fiscale, le restrizioni relative agli investimenti e al rimpatrio di capitali stranieri, ecc.) che possono pregiudicare la liquidità dei titoli e i rendimenti derivanti. La solvibilità di vari emittenti nei mercati in cui il Fondo è autorizzato a investire può risultare incerta con riferimento sia al credito principale sia alla corresponsione degli interessi maturati, e non è possibile fornire alcuna garanzia sulla solvibilità dei singoli emittenti. Inoltre, le società potrebbero essere soggette a una vigilanza poco rigorosa e a una legislazione poco specifica. La loro contabilità e revisione dei conti non sempre si attengono a standard altrettanto rigorosi come quelli vigenti nei paesi più avanzati.

Il valore delle quote di fondi d'investimento (fondi target) può essere influenzato da misure di gestione valutaria, regolamenti fiscali, compresa l'imposizione di imposte alla fonte, e dal generale contesto economico o politico o da variazioni introdotte nei paesi in cui il fondo target investe.

L'investimento del patrimonio del Fondo in quote di fondi target comporta il rischio che vengano applicate limitazioni al rimborso di quote, con conseguente minore liquidità di tali investimenti rispetto ad altri investimenti patrimoniali.

Se i fondi target sono comparti di un fondo multi-comparto, l'acquisto di quote di fondi target comporta il rischio che il fondo multi-comparto risponda complessivamente nei confronti di terzi per gli obblighi di ciascun comparto.

L'acquirente di quote otterrà un utile dalla vendita delle proprie quote solo se il loro incremento di valore supera la commissione di emissione corrisposta all'atto dell'acquisto, tenendo conto anche della commissione di rimborso. Con durate d'investimento brevi, la commissione di emissione può infatti ridurre il rendimento (performance) per un investitore o addirittura generare una perdita.

Non è quindi possibile garantire che gli obiettivi della politica d'investimento verranno effettivamente soddisfatti.

Se viene investito in fondi di materie prime come fondi target, il patrimonio del Fondo può essere esposto alle opportunità ma anche ai rischi derivanti da un'eventuale variazione di valore degli investimenti effettuati da tali fondi. Questi rischi possono derivare, a mero titolo esemplificativo, dall'esposizione dei prezzi delle materie prime alle oscillazioni cicliche e da eventuali oscillazioni dei tassi di cambio, al momento del calcolo del prezzo in una valuta estera.

Certificati e prodotti finanziari strutturati sono prodotti composti. A seconda della loro configurazione, i certificati possono appartenere al gruppo d'investimento dei cosiddetti prodotti finanziari derivati (strumenti derivati), che prevedono il diritto al rimborso di un determinato importo da parte dell'emittente del certificato. Un certificato ha sempre come riferimento un valore sottostante o un gruppo di valori sottostanti (paniere). L'andamento del valore sottostante determina l'andamento del prezzo del certificato. Nei certificati e nei prodotti finanziari strutturati possono essere incorporati anche derivati e/o altre tecniche e strumenti. Pertanto, oltre alle caratteristiche di rischio tipiche dei titoli occorre considerare anche le caratteristiche di rischio degli strumenti derivati e di altre tecniche e strumenti.

I certificati sono sostanzialmente vincolati in termini temporali e hanno una scadenza fissa; ma esistono anche certificati senza "limitazione temporale" ("Open End").

I certificati d'opzione sono strumenti d'investimento con effetto leva, che consente di negoziare grandi volumi con l'impiego di un capitale relativamente esiguo. Per via dell'effetto leva, i certificati d'opzione sono soggetti a un'elevata volatilità. Sia incrementi sia decrementi di corso del titolo sottostante il certificato d'opzione possono influenzare in modo più che proporzionale la performance del certificato d'opzione.

Neanche con un'attenta selezione dei titoli da acquistare è possibile escludere completamente il rischio dell'emittente. In caso di inadempienza dell'emittente, il Fondo rischia di perdere interamente i propri diritti al pagamento della somma capitale e dei rendimenti.

L'acquirente di quote otterrà un utile dalla vendita delle proprie quote solo se il loro incremento di valore supera la commissione di emissione corrisposta all'atto dell'acquisto, tenendo conto anche della commissione di rimborso. Con durate d'investimento brevi, la commissione di emissione può infatti ridurre il rendimento (performance) per un investitore o addirittura generare una perdita.

Il patrimonio del Fondo è denominato in euro. L'investimento in valori patrimoniali denominati in altra valuta comporta opportunità e rischi derivanti dai tassi di cambio. Il rischio di cambio può ripercuotersi a favore o a carico dell'investitore.

Gli strumenti derivati e le tecniche e gli strumenti diversi (come ad esempio opzioni, futures, operazioni finanziarie a termine) sono legati a notevoli opportunità ma anche a notevoli rischi. Per via dell'effetto leva di questi prodotti, è possibile che con un impiego di capitale relativamente esiguo insorgano obblighi o perdite elevati per il Fondo. L'entità del rischio di perdita è spesso sconosciuta a priori e può anche superare eventuali garanzie prestate. Il rischio di perdita può aumentare se gli obblighi derivanti da tali operazioni sono denominati in valute diverse da quella del Fondo.

Gli investitori devono essere consapevoli dei possibili rischi che un investimento nel Fondo può comportare e dovrebbero chiedere la consulenza di un esperto finanziario. In linea di massima, si consiglia agli investitori di informarsi regolarmente presso il proprio consulente finanziario a proposito dell'andamento del Fondo.

Approccio del valore a rischio assoluto:

Per il controllo e la misurazione del rischio complessivo legato a strumenti derivati si utilizza il VaR assoluto.

Grado di effetto leva previsto

Per effetto leva si intende qualunque metodo mediante il quale è possibile aumentare il livello di investimento di un fondo. Questo effetto può essere ottenuto in particolare acquistando derivati. Per ulteriori informazioni sui derivati si rimanda al capitolo "Informazioni sui derivati e su altre tecniche e strumenti" del Prospetto informativo. Per determinare il livello di effetto leva previsto si utilizza il metodo del lavoro nominale. Con questo metodo vengono considerati unicamente i derivati, determinando la somma dei valori nominali assoluti di tutti i derivati. In questa procedura non è consentito compensare tra loro le singole operazioni su derivati o le singole posizioni su titoli. Il grado di effetto leva atteso non fa distinzione tra le diverse finalità di utilizzo dei derivati. Anche i derivati impiegati per scopi di copertura fanno aumentare l'effetto leva. L'indicazione del grado di effetto leva previsto non consente di trarre alcuna conclusione sull'effettivo contenuto di rischio del Fondo.

Il grado di effetto leva previsto è stato stimato in non oltre il 200% del volume del Fondo. L'impiego di strumenti derivati è previsto per il conseguimento degli obiettivi d'investimento su menzionati nonché a scopi di investimento e copertura. L'impiego di derivati può variare notevolmente in funzione della valutazione della situazione di mercato.

Si fa presente che, nel rispetto dei limiti di legge, è possibile un maggiore effetto leva.

Inoltre il Fondo può utilizzare derivati la cui volatilità rispetto ad altre classi di attività è piuttosto bassa, e che pertanto devono essere impiegati in misura consistente affinché possano produrre effetti significativi a livello di Fondo.

Classi di quote	Classe di quote A	Classe di quote T
Codice identificativo del titolo	A0YBKY	A0YBKZ
Codice ISIN:	LU0455734433	LU0455735596
Primo giorno di emissione/ giorno del trasferimento:	A decorrere dal 1° gennaio 2011, il Fondo è stato trasferito alla nuova Società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A.	
Prezzo di emissione nel giorno del trasferimento: (più commissione di emissione)	Valore netto d'inventario	
Pagamento del prezzo di emissione e di rimborso:	Entro 2 giorni lavorativi bancari	
Valuta del Fondo:	EURO	
Valuta delle classi di quote:	EURO	EURO

Calcolo del valore per quota:	In ciascun giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno.	
Chiusura di esercizio del Fondo:	31 dicembre	
Relazione annuale/semestrale del Fondo Relazione semestrale (non certificata): Relazione annuale (certificata):	30 giugno 31 dicembre	
Tipo di certificazione:	Le quote al portatore vengono cartolarizzate come certificati globali; le quote nominative vengono tenute unicamente dall'Agente per il registro e il trasferimento e iscritte nel registro delle quote.	
Taglio:	Le quote al portatore e le quote nominative vengono emesse in unità fino a tre decimali	
Piani di risparmio per le quote nominative custodite nel registro delle quote	Nessuno	
Piani di risparmio per le quote al portatore custodite nel deposito bancario	Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi depositari	
Piano di prelevamento per le quote nominative custodite nel registro delle quote	nessuna	
Piano di prelevamento per le quote al portatore custodite nel deposito bancario:	Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi depositari	
Destinazione degli utili	Distribuzione	Capitalizzazione
Taxe d'abonnement	0,05% annuo	0,05% annuo

Classe di quote:	Classe di quote SIA-A	Classe di quote SIA-T
Codice identificativo del titolo	A1W66S	A1W66T
Codice ISIN	LU0985193357	LU0985193431
Primo giorno di emissione	18 febbraio 2014	18 febbraio 2014
Prezzo di prima emissione (più commissione di emissione)	EUR 500,-	EUR 500,-
Pagamento del prezzo di prima emissione	20 febbraio 2014	
Pagamento del prezzo di emissione e di rimborso:	Entro 2 giorni lavorativi bancari	
Valuta del Fondo	EURO	EURO
Valuta delle classi di quote	EURO	EURO

Calcolo del valore per quota	In ciascun giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno.	
Chiusura di esercizio del Fondo	31 dicembre	
Relazione annuale/semestrale del Fondo Relazione semestrale (non certificata) Relazione annuale (certificata)	30 giugno 31 dicembre	30 giugno 31 dicembre
Tipo di cartolarizzazione	Le quote al portatore vengono cartolarizzate come certificati globali; le quote nominative vengono tenute unicamente dall'Agente per il registro e il trasferimento e iscritte nel registro delle quote.	
Taglio	Le quote al portatore e le quote nominative vengono emesse in unità fino a tre decimali	
Piani di risparmio per le quote nominative custodite nel registro delle quote	Nessuno	
Piani di risparmio per le quote al portatore custodite nel deposito bancario	Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi depositari	
Piano di prelevamento per le quote nominative custodite nel registro delle quote	nessuna	
Piano di prelevamento per le quote al portatore custodite nel deposito bancario:	Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi depositari	
Destinazione degli utili	Distribuzione	Capitalizzazione
Taxe d'abonnement	0,05% annuo	0,05% annuo

Classe di quote:	Classe di quote SIA-CHF-T	Classe di quote CHF-T
Codice identificativo del titolo	A2PB18	A2PB17
Codice ISIN	LU1939236318	LU1939236409
Primo giorno di emissione	1 marzo 2019	1 marzo 2019
Prezzo di prima emissione (più commissione di emissione)	CHF 500,-	CHF 100,-
Pagamento del prezzo di prima emissione	5 marzo 2019	
Pagamento del prezzo di emissione e di rimborso:	Entro 2 giorni lavorativi bancari	

Valuta del Fondo	EURO	
Valuta delle classi di quote	CHF	CHF
Calcolo del valore per quota	In ciascun giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno.	
Chiusura di esercizio del Fondo	31 dicembre	
Relazione annuale/semestrale del Fondo Relazione semestrale (non certificata) Relazione annuale (certificata)	30 giugno 31 dicembre	
Tipo di cartolarizzazione	Le quote al portatore vengono cartolarizzate come certificati globali; le quote nominative vengono tenute unicamente dall'Agente per il registro e il trasferimento e iscritte nel registro delle quote.	
Taglio	Le quote al portatore e le quote nominative vengono emesse in unità fino a tre decimali	
Piani di risparmio per le quote nominative custodite nel registro delle quote	Nessuno	
Piani di risparmio per le quote al portatore custodite nel deposito bancario	Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi depositari	
Piano di prelevamento per le quote nominative custodite nel registro delle quote	nessuna	
Piano di prelevamento per le quote al portatore custodite nel deposito bancario:	Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi depositari	
Destinazione degli utili	Capitalizzazione	Capitalizzazione
Taxe d'abonnement	0,05% annuo	0,05% annuo

Classe di quote:	Classe di quote SIA USD-T	Classe di quote USD-T
Codice identificativo del titolo	A2PB2A	A2PB19
Codice ISIN	LU1939236581	LU1939236748
Primo giorno di emissione	1 marzo 2019	1 marzo 2019
Prezzo di prima emissione (più commissione di emissione)	USD 500,-	USD 100,-
Pagamento del prezzo di prima emissione	5 marzo 2019	

Pagamento del prezzo di emissione e di rimborso:	Entro 2 giorni lavorativi bancari	
Valuta del Fondo	EURO	
Valuta delle classi di quote	USD	USD
Calcolo del valore per quota	In ciascun giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno.	
Chiusura di esercizio del Fondo	31 dicembre	
Relazione annuale/semestrale del Fondo Relazione semestrale (non certificata) Relazione annuale (certificata)	30 giugno 31 dicembre	
Tipo di cartolarizzazione	Le quote al portatore vengono cartolarizzate come certificati globali; le quote nominative vengono tenute unicamente dall'Agente per il registro e il trasferimento e iscritte nel registro delle quote.	
Taglio	Le quote al portatore e le quote nominative vengono emesse in unità fino a tre decimali	
Piani di risparmio per le quote nominative custodite nel registro delle quote	Nessuno	
Piani di risparmio per le quote al portatore custodite nel deposito bancario	Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi depositari	
Piano di prelevamento per le quote nominative custodite nel registro delle quote	nessuna	
Piano di prelevamento per le quote al portatore custodite nel deposito bancario:	Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi depositari	
Destinazione degli utili	Capitalizzazione	Capitalizzazione
Taxe d'abonnement	0,05% annuo	0,05% annuo

Disposizioni particolari per le classi di quote SIA-T, SIA-A, SIA CHF-T e SIA USD-T

La Società di gestione ha deciso di riservare l'emissione di quote delle classi SIA-T, SIA-A, SIA CHF-T e SIA USD-T a determinati intermediari finanziari, ovvero intermediari finanziari retribuiti esclusivamente dai propri clienti, che hanno uno specifico contratto di consulenza oneroso con i propri clienti, oppure che offrono una consulenza indipendente per gli investimenti o una gestione di portafoglio discrezionale. A sua discrezione, la Società di gestione può decidere di accettare sottoscrizioni unicamente qualora l'investitore adduca documenti comprovanti il proprio profilo di investitore idoneo.

Particolarità relative alle classi di quote CHF-T, SIA CHF-T, USD-T e SIA USD-T

Le predette classi di quote sono dotate di copertura nei confronti delle oscillazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta del Fondo.

L'attuazione della copertura valutaria presenta delle inefficienze. Per questo motivo non è possibile garantire di poter ridurre totalmente in ogni momento le oscillazioni valutarie tramite tale copertura.

Per ulteriori informazioni sui rischi ivi connessi, si rimanda al capitolo "Informazioni sul rischio" del prospetto informativo.

Classe di quote:	Classe di quote R-A	Classe di quote R-T
Codice identificativo del titolo	A12EJA	A12EJB
Codice ISIN	LU1134152310	LU1134174397
Primo giorno di emissione	2 gennaio 2015	2 gennaio 2015
Prezzo di prima emissione (più commissione di emissione)	EUR 100	EUR 100
Pagamento del prezzo di prima emissione	6 gennaio 2015	
Pagamento del prezzo di emissione e di rimborso:	Entro 2 giorni lavorativi bancari	
Valuta del Fondo	EURO	
Valuta delle classi di quote	EURO	EURO
Calcolo del valore per quota	In ciascun giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno.	
Chiusura di esercizio del Fondo	31 dicembre	
Relazione annuale/semestrale del Fondo Relazione semestrale (non certificata) Relazione annuale (certificata)	30 giugno 31 dicembre	
Tipo di cartolarizzazione	Le quote al portatore vengono cartolarizzate come certificati globali; le quote nominative vengono tenute unicamente dall'Agente per il registro e il trasferimento e iscritte nel registro delle quote.	
Taglio	Le quote al portatore e le quote nominative vengono emesse in unità fino a tre decimali	
Piani di risparmio per le quote nominative custodite nel registro delle quote	Nessuno	

Piani di risparmio per le quote al portatore custodite nel deposito bancario	Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi depositari	
Piano di prelevamento per le quote nominative custodite nel registro delle quote	nessuna	
Piano di prelevamento per le quote al portatore custodite nel deposito bancario:	Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi depositari	
Destinazione degli utili	Distribuzione	Capitalizzazione
Taxe d'abonnement	0,05% annuo	0,05% annuo

La classe di quote R-A e la classe di quote R-T possono essere distribuite solo in Italia, in Francia e in Spagna.

Il Fondo ha durata indeterminata.

Costi che vengono compensati dal patrimonio del Fondo:

1. Commissione di gestione

Per la gestione del Fondo la Società di gestione riceve dal patrimonio del Fondo una commissione fino all'1,75% annuo per le classi di quote A, T, CHF-T e USD-T, fino all'1,05% annuo per le classi di quote SIA-A, SIA-T, SIA CHF-T e SIA USD-T, e fino al 2,15% annuo per le classi di quote R-A e R-T, calcolata sul patrimonio netto del Fondo.

Dalla commissione saranno prelevate le prestazioni della società di gestione e dell'Amministrazione centrale nonché la commissione del Depositario.

Queste commissioni vengono calcolate in proporzione mensile e pagate in via posticipata l'ultimo giorno di ogni mese.

In aggiunta a questo compenso fisso, la Società di gestione ottiene una commissione legata al risultato ("performance fee") pari al 10% del rendimento netto eccedente il 7% ("hurdle rate"), che può essere prelevata dal Fondo al termine dell'esercizio e sarà imputato alle classi di quote interessate.

Se il valore netto d'inventario alla fine dell'esercizio concluso evidenzia un incremento di valore rispetto al valore netto d'inventario alla fine dell'esercizio precedente, senza però superare la hurdle rate, questo ultimo valore netto d'inventario dell'esercizio concluso diventa l'high-watermark per l'esercizio successivo.

Se in un esercizio si iscrivono riduzioni di valore netto, per il calcolo della performance fee queste devono essere riportate agli esercizi successivi e non verrà corrisposta alcuna performance fee finché il valore per quota resta al di sotto dell'importo al quale era maturato per l'ultima volta il diritto al pagamento della performance fee.

L'high-water mark sarà fissato per la prima volta in occasione dell'ultimo calcolo del valore patrimoniale netto dell'esercizio 2016.

Queste commissioni non includono un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

2. Commissione per l'Agente per il registro e il trasferimento

Per l'adempimento delle proprie funzioni sancite nel contratto di Agente per il registro e il trasferimento, l'Agente per il registro e il trasferimento non riceve al momento alcun compenso.

3. Altri costi

Al patrimonio del Fondo possono essere anche addebitati i costi di cui in articolo 11 del Regolamento di gestione.

Costi a carico degli investitori

Classe di quote	Classe di quote A	Classe di quote T	Classe di quote SIA-A	Classe di quote SIA-T
Commissione di emissione: (a favore del relativo intermediario)	fino al 5%	fino al 5%	fino al 5%	fino al 5%
Commissione di rimborso:	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
Commissione di conversione:	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna

Classe di quote	Classe di quote R-A	Classe di quote R-T	Classe di quote CHF-T	Classe di quote SIA-CHF-T
Commissione di emissione: (a favore del relativo intermediario)	fino al 1 %	fino al 1%	fino al 5%	fino al 5%
Commissione di rimborso:	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
Commissione di conversione:	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna

Classe di quote	Classe di quote USD-T	Classe di quote SIA USD-T
Commissione di emissione: (a favore del relativo intermediario)	fino al 5 %	fino al 5%
Commissione di rimborso:	nessuna	nessuna
Commissione di conversione:	nessuna	nessuna

Nota sull'informativa sui costi

Se per l'acquisto di quote l'investitore riceve consulenza da terzi o se terzi intermediano l'acquisto, questi sono tenuti a informarlo degli eventuali costi o delle quote di costi non coincidenti con le indicazioni di costo contenute nel Prospetto illustrativo e nelle informazioni chiave per gli investitori. In particolare è possibile, ad esempio, che il terzo consideri anche i costi della propria attività (ad es. intermediazione, consulenza o tenuta del deposito). Inoltre, egli tiene conto anche degli eventuali costi non ricorrenti come le commissioni di emissione e utilizza di norma altri metodi di calcolo o altre stime per i costi a carico del Fondo, che comprendono in particolare i costi di transazione del Fondo.

Differenze nell'informativa dei costi possono sorgere al momento di fornire le informazioni precedenti alla stipula contrattuale e le informazioni periodiche sui costi relativamente all'investimento in essere nel Fondo nel quadro di un rapporto duraturo con il cliente.

Destinazione degli utili

I rendimenti delle classi di quote T, SIA-T, R-T, CHF-T, SIA CHF-T, USD-T e SIA USD-T vengono capitalizzati.

I rendimenti della classe di quote A, SIA-A e R-A vengono distribuiti. La distribuzione avviene con la frequenza di volta in volta stabilita dalla società di gestione. I titolari di quote nominative vengono iscritti nel registro delle quote con un numero di quote corrispondente all'importo della distribuzione. Se espressamente richiesto, le distribuzioni possono anche essere accreditate sul conto indicato dall'investitore. Se originariamente il prezzo di emissione era stato addebitato sul conto, l'eventuale pagamento del dividendo viene accreditato allo stesso conto.

Regolamento di gestione

I diritti e gli obblighi contrattuali della Società di gestione, del depositario e dell'investitore relativamente al Fondo sono disciplinati dal seguente Regolamento di gestione. Il Regolamento di gestione è entrato in vigore inizialmente il 10 novembre 2009 ed è stato pubblicato in data 30 novembre 2009 sul "*Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*", la gazzetta ufficiale del Granducato del Lussemburgo ("*Mémorial*"). Il 1° giugno 2016 il *Mémorial* è stato sostituito dalla nuova piattaforma informatica *Recueil électronique des sociétés et associations* ("*RESA*") del Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo.

Il Regolamento di gestione è stato modificato l'ultima volta il 1 luglio 2019 e pubblicato nel *RESA*.

Articolo 1 – Il Fondo

1. Il Fondo **Ethna-DYNAMISCH** ("Fondo") è un fondo comune d'investimento giuridicamente non autonomo (*fonds commun de placement*) comprendente titoli e altri valori patrimoniali ("patrimonio del Fondo") e gestito per conto della collettività di titolari di quote ("investitori") in ottemperanza al principio della diversificazione del rischio. Gli investitori partecipano al Fondo in misura proporzionale alle quote detenute.
2. I diritti e gli obblighi contrattuali degli investitori, della Società di gestione e del Depositario sono disciplinati nel presente Regolamento di gestione, la cui versione attualmente vigente è depositata presso il Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo e pubblicata nel *RESA*. Acquistando una quota, l'investitore accetta il Regolamento di gestione, comprensivo degli emendamenti autorizzati e pubblicati.
3. La Società di gestione redige anche un Prospetto informativo (comprensivo di Allegato) in ottemperanza alle disposizioni vigenti nel Granducato di Lussemburgo.
4. Il patrimonio netto del Fondo (ossia il totale di tutte le sue attività al netto di tutte le sue passività) deve raggiungere quota EUR 1.250.000 entro sei mesi dall'autorizzazione del Fondo.
5. Il Fondo rappresenta un patrimonio separato a se stante. Nei confronti di terzi, i valori patrimoniali del Fondo rispondono esclusivamente per gli impegni assunti dal Fondo.
6. Il calcolo del valore per quota per il Fondo avviene come da regole definite nell'articolo 6 del presente Regolamento di gestione.

Articolo 2 – La Società di gestione

1. La Società di gestione del Fondo è **ETHENEA Independent Investors S.A.** ("Società di gestione"), una società per azioni di diritto del Granducato di Lussemburgo con sede legale in 16, Rue Gabriel Lippmann, L-5363 Munsbach. La Società di gestione è stata costituita in data 10 settembre 2010 con durata illimitata.
2. La Società di gestione è rappresentata dal suo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può affidare a uno o più dei propri membri e/o a dipendenti della Società di gestione la gestione operativa corrente nonché ad altre persone l'esecuzione delle funzioni di gestione e/o l'implementazione quotidiana della politica d'investimento.

3. La Società di gestione amministra il Fondo in autonomia rispetto all Depositario, a proprio nome ma nell'esclusivo interesse e per conto della collettività di investitori, conformemente al presente Regolamento di gestione. I poteri amministrativi comprendono anche la facoltà di esercitare tutti i diritti direttamente o indirettamente correlati ai valori patrimoniali del Fondo.
4. La Società di gestione definisce la politica d'investimento del Fondo, in considerazione dei limiti d'investimento sanciti per legge e per statuto. La Società di gestione è autorizzata a investire il patrimonio del Fondo, in conformità con le disposizioni definite nel presente Regolamento di gestione e nell'Allegato al Prospetto informativo, e altresì a portare a termine tutte le operazioni necessarie per la gestione del patrimonio del Fondo.
5. La Società di gestione è tenuta ad adottare una procedura di gestione del rischio che le consenta di tenere sotto controllo e di misurare costantemente il rischio derivante dalle posizioni d'investimento e la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento. Deve inoltre adottare una procedura che consenta di formulare una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. Deve comunicare regolarmente all'autorità di vigilanza del Lussemburgo (attenendosi alle procedure da questa stabilite per il Fondo) le tipologie di strumenti derivati contenuti nel portafoglio, i rischi derivanti dai relativi sottostanti, i limiti d'investimento e i metodi adottati per la misurazione dei rischi correlati a operazioni con strumenti derivati.
6. La Società di gestione, sotto la propria responsabilità e controllo e con addebito dei relativi costi al patrimonio del Fondo, può interpellare un Consulente finanziario e/o Gestore del Fondo.

La gestione del Fondo può essere affidata solo a una società che possiede un'autorizzazione o abilitazione alla gestione patrimoniale. L'affidamento della gestione del Fondo avviene previa "Verifica della due diligence" da parte della Società di gestione e autorizzazione della CSSF.

La Società di gestione può altresì chiedere la consulenza di un comitato d'investimento, la cui composizione è stabilita dalla Società di gestione stessa.

7. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'eventuale Consulente finanziario e/o Gestore del Fondo può, previo accordo con la Società di gestione, rivolgersi a terze persone fisiche o giuridiche, mantenendo la responsabilità e facendosi carico dei relativi costi.

Articolo 3 – Il Depositario

1. La Società di gestione ha nominato per il Fondo un unico depositario, **DZ PRIVATBANK S.A.**. La nomina del Depositario è concordata per iscritto nel Contratto di Depositario. DZ PRIVATBANK S.A. è una società per azioni di diritto lussemburghese, con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, che svolge attività bancarie. I diritti e doveri del Depositario sono disciplinati dalla Legge del 17 dicembre 2010, dai regolamenti vigenti, dal contratto di Depositario, da questo Regolamento di gestione e dal Prospetto informativo (comprensivo di Allegato).

2. Il Depositario:
 - a) garantisce che la vendita, l'emissione, il rimborso, il pagamento e l'annullamento di quote del Fondo avvengano in conformità alla normativa vigente e secondo le procedure stabilite nel Regolamento di gestione;
 - b) garantisce che il calcolo del valore per quota del Fondo avvenga in conformità alla normativa vigente e secondo le procedure stabilite nel Regolamento di gestione;
 - c) esegue le istruzioni impartite dalla Società di gestione, a meno che queste non violino le disposizioni di legge vigenti o il Regolamento di gestione;
 - d) garantisce che il controvalore delle transazioni relative ai valori mobiliari del Fondo sia trasferito al Fondo entro i termini consueti;
 - e) garantisce che gli utili del Fondo siano impiegati in conformità alla normativa vigente e secondo le procedure stabilite nel Regolamento di gestione.

3. Il Depositario garantisce inoltre che i flussi di cassa del Fondo siano controllati regolarmente, e in particolare che tutti i pagamenti relativi alle sottoscrizioni di quote del Fondo effettuati dagli investitori o per conto di essi vengano effettivamente ricevuti e che tutte le consistenze del Fondo siano registrate in conti di liquidità che:
 - a) vengano aperti a nome del Fondo, o della Società di gestione o del Depositario agenti per conto del Fondo;
 - b) siano aperti presso un istituto tra quelli indicati in articolo 18 capoverso 1 lettere a, b e c della direttiva 2006/73/CE del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva ("Direttiva 2006/73/CE"), e
 - c) siano gestiti in conformità ai criteri stabiliti in articolo 16 della direttiva 2006/73/CE.

Qualora i conti di liquidità siano aperti a nome del Depositario agente per conto del Fondo, su tali conti non potranno essere registrati i capitali dell'istituto di cui al n.3 lettera b), né quelli del Depositario stesso.

4. Il patrimonio del Fondo è affidato in custodia al Depositario come di seguito descritto.
 - a) Per quanto riguarda gli strumenti finanziari che possono essere presi in custodia si applica quanto segue:
 - i. il Depositario custodisce tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto deposito per strumenti finanziari e quelli che possono essere trasferiti fisicamente al Depositario stesso;

- ii. il Depositario garantisce che gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto deposito per strumenti finanziari vengano iscritti, secondo i criteri stabiliti in articolo 16 della direttiva 2006/73/CE, nei libri contabili del Depositario su conti separati aperti a nome del Fondo o della Società di gestione agente per conto del Fondo, in modo tale che detti strumenti finanziari possano essere chiaramente identificati in ogni momento quali strumenti di proprietà del Fondo secondo il diritto vigente.
- b) Per gli altri strumenti finanziari si applica quanto segue:
 - i. il Depositario verifica se il Fondo o la Società di gestione agente per conto del Fondo siano proprietari dei valori patrimoniali interessati, basandosi a tal fine sulle informazioni o sulla documentazione fornitegli dal Fondo o dalla Società di gestione e, ove disponibili, di elementi probatori esterni;
 - ii. il Depositario registra i valori patrimoniali che ha accertato essere di proprietà del Fondo o della Società di gestione agente per conto del Fondo, e tiene sempre aggiornate le registrazioni.
- 5. Il Depositario fornisce regolarmente alla Società di gestione un prospetto globale di tutti i valori patrimoniali del Fondo.
- 6. I valori patrimoniali custoditi dal Depositario non possono essere reimpiegati da quest'ultimo, o da terzi cui sia stata delegata la funzione di custodia, per proprio conto. Per reimpiego s'intende qualunque operazione sui valori patrimoniali detenuti in custodia, tra cui il trasferimento, la costituzione in pegno, la vendita e la cessione in prestito.

I valori patrimoniali custoditi dal Depositario possono essere reimpiegati soltanto se:

- a) il reimpiego viene effettuato per conto del Fondo,
- b) il Depositario lo effettua su istruzione della Società di gestione agente a nome del Fondo,
- c) il reimpiego sia effettuato a beneficio del Fondo e nell'interesse dei titolari di quote e
- d) l'operazione sia coperta mediante garanzie liquide di elevata qualità ricevute dal Fondo in virtù di un accordo di trasferimento del titolo di proprietà.

Il valore di mercato delle suddette garanzie deve essere almeno equivalente a quello dei valori patrimoniali reimpiegati più una maggiorazione.

- 7. In caso di insolvenza del Depositario cui è stata delegata la custodia dei valori patrimoniali del Fondo, questi ultimi non saranno distribuiti ai creditori del Depositario né impiegati a loro beneficio.
- 8. Il Depositario può delegare i compiti di custodia, ai sensi del precedente punto 4, a un soggetto terzo (Subdepositario), nel rispetto dei termini di legge. A loro volta, i Subdepositari possono delegare le funzioni di custodia a terzi, sempre nel rispetto delle condizioni previste per legge. I compiti descritti ai precedenti punti 2 e 3 non possono essere delegati dal Depositario a terzi.

9. Nello svolgimento dei propri compiti il Depositario è tenuto ad agire in modo onesto equo, professionale e autonomo, nell'esclusivo interesse del Fondo e dei suoi investitori.
10. I compiti della Società di gestione e del Depositario non possono essere assunti da un'unica Società.
11. Il Depositario non può svolgere alcuna mansione relativa al Fondo o alla Società di gestione agente per conto del Fondo che possa generare conflitti di interesse tra il Fondo, i suoi investitori, la Società di gestione, i soggetti incaricati dal Depositario e il Depositario stesso. Quanto detto non si applica qualora il Depositario abbia effettuato una separazione a livello funzionale e gerarchico nello svolgimento dei suoi compiti di custodia, distinguendo quelli suscettibili di generare conflitti di interesse, e questi ultimi siano da esso individuati, gestiti, controllati e comunicati regolarmente agli investitori del Fondo.
12. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo e dei suoi investitori per eventuali perdite causate da esso stesso o da terzi ai quali è stata delegata la custodia degli strumenti finanziari.

In caso di perdita di uno strumento finanziario, il Depositario dovrà fornire immediatamente al Fondo o alla Società di gestione agente per conto del Fondo uno strumento finanziario sostitutivo dello stesso tipo, o rimborsare l'importo equivalente. Il Depositario non può essere ritenuto responsabile, ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010 e del regolamento in vigore, qualora sia in grado di dimostrare che la perdita in questione è dovuta a circostanze esterne che si possano obiettivamente definire non controllabili e dalle conseguenze inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo.

Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo e dei suoi investitori per ogni altra perdita che questi possano subire a seguito della mancata osservanza degli obblighi di legge da parte del Depositario, sia essa intenzionale o dovuta a negligenza.

La responsabilità del Depositario rimane invariata in caso di delega ai sensi del precedente punto 8.

Gli investitori del Fondo possono invocare la responsabilità del Depositario direttamente o indirettamente tramite la Società di gestione, a condizione che ciò non comporti una duplicazione dei diritti di regresso o una disparità di trattamento tra gli investitori.

Articolo 4 – Disposizioni generali della politica d'investimento

L'obiettivo della politica d'investimento del Fondo è il conseguimento di una performance adeguata nella valuta del Fondo. La politica d'investimento specifica per il Fondo viene descritta nell'Allegato al Prospetto informativo.

È possibile acquistare e vendere per il Fondo unicamente i valori patrimoniali il cui prezzo soddisfa i criteri di valutazione di cui in articolo 6 del presente Regolamento di gestione.

I criteri e i limiti d'investimento generali di seguito illustrati si applicano al Fondo, salvo laddove diversamente disposto o integrato nell'Allegato al Prospetto informativo.

Il patrimonio del Fondo viene investito in ottemperanza al principio di diversificazione del rischio ai sensi delle norme di cui alla parte I della Legge del 17 dicembre 2010 e secondo i criteri della politica d'investimento e i limiti d'investimento definiti in seguito nel presente articolo. Occorre distinguere tra limiti di investimento di vigilanza e limitazioni di investimento fiscali. Se vengono applicate al Fondo delle limitazioni di investimento fiscali, queste si applicano sempre in aggiunta e in subordine ai limiti di investimento di vigilanza.

Limiti di investimento di vigilanza

1. Definizioni:

a) "Mercato regolamentato"

Per mercato regolamentato s'intende un mercato degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4 comma 21 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa al mercato degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.

b) "Titoli"

Con titoli si intendono:

- azioni e altri titoli assimilabili ad azioni ("azioni"),
- obbligazioni e altri debiti cartolarizzati ("titoli di debito");
- tutti gli altri titoli negoziabili su mercati, che danno diritto all'acquisto di titoli mediante sottoscrizione o scambio.

Fanno eccezione le tecniche e gli strumenti menzionati nell'articolo 42 della Legge del 17 dicembre 2010.

c) "Strumenti del mercato monetario"

Si definiscono "strumenti del mercato monetario" gli strumenti abitualmente negoziati sul mercato monetario, liquidi e il cui valore è esattamente determinabile in qualsiasi momento.

d) "OIC"

Organismi di investimento collettivo.

e) "OICVM"

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari sottoposti alla direttiva 2009/65/CE

In riferimento a OICVM costituiti da più comparti, ai fini dell'applicazione dei limiti d'investimento ogni comparto viene considerato un OICVM a sé stante.

2. Vengono

- a) acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un mercato regolamentato, ai sensi della Direttiva 2014/65/UE;
- b) acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea ("Stato membro"), riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
- c) acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario ufficialmente quotati in una borsa valori di uno Stato non appartenente all'Unione europea o negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante,
- d) acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché le condizioni di emissione includano l'obbligo di presentare domanda di ammissione a quotazione ufficiale in una borsa valori o in un altro mercato regolamentato, aperto al pubblico e regolarmente funzionante, e che tale ammissione venga concessa entro un anno dall'emissione.

I titoli e gli strumenti monetari menzionati al punto 2 lettere c) e d) sono ufficialmente quotati o negoziati in Nord America, Sud America, Australia (Oceania inclusa), Africa, Asia e/o Europa,

- e) acquistate esclusivamente quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e/o di organismi di investimento collettivo ("OIC") ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 1, capoverso 2 della Direttiva 2009/65/CE, aventi sede indifferentemente in uno Stato membro o in uno Stato terzo, purché
 - questi OIC siano stati autorizzati in base a disposizioni normative in virtù delle quali risultano soggetti a una vigilanza ritenuta dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo equivalente a quella prevista dal diritto comunitario, e purché vi siano sufficienti garanzie di collaborazione tra le autorità;
 - il livello di tutela garantito agli investitori di questi OIC sia equivalente al livello di tutela garantito agli investitori di un OICVM e in particolare le regole in materia di custodia separata dei valori patrimoniali, assunzione e concessione di crediti e vendite allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti previsti dalla Direttiva 2009/65/CE;
 - l'attività degli OIC costituisca oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di formulare un giudizio sulle attività e sulle passività, sugli utili e sulle operazioni nel periodo di riferimento;
 - in conformità alle proprie condizioni contrattuali e al proprio statuto, gli OICVM od OIC diversi, di cui si acquistano le quote, non possano investire complessivamente oltre il 10% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM od OIC.

- f) effettuati esclusivamente depositi a vista o depositi rimborsabili con una durata massima di 12 mesi presso istituti di credito, purché l'istituto di credito in questione abbia sede in uno Stato membro dell'UE o, se la sede si trova in un paese terzo, l'istituto sia soggetto a disposizioni di vigilanza ritenute dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario.
- g) acquistati esclusivamente strumenti finanziari derivati ("strumenti derivati"), inclusi strumenti equivalenti regolati in contanti, negoziati in uno dei mercati regolamentati definiti alle lettere a), b) o c) e/o strumenti finanziari derivati non negoziati in una borsa valori (strumenti derivati "OTC"), a condizione che
- i sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 della Legge del 17 dicembre 2010 o indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui il Fondo è autorizzato a investire compatibilmente con i propri obiettivi d'investimento citati nel presente Regolamento di gestione;
 - le controparti in operazioni in derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza appartenenti alle categorie autorizzate dalla CSSF;
 - e gli strumenti derivati OTC siano sottoposti a valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e sia possibile, in qualsiasi momento, venderli, liquidarli o regolarli mediante operazioni di compensazione a un valore equo, su iniziativa del Fondo;
- h) acquistati esclusivamente strumenti del mercato monetario non negoziati in un mercato regolamentato ma contemplati nella definizione di cui in articolo 1 della Legge del 17 dicembre 2010, purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già soggetta/o a norme in materia di tutela dei depositi e degli investitori e altresì a condizione che tali strumenti siano
- emessi o garantiti da un ente statale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno Stato della federazione oppure da un organismo internazionale di diritto pubblico a cui aderiscono uno o più Stati membri, oppure
 - emessi da una società i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati definiti alle lettere a), b) o c) del presente articolo, oppure
 - emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza in virtù dei criteri previsti dal diritto comunitario, o da un istituto soggetto, e che si attiene, a disposizioni in materia di vigilanza considerate dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo non meno rigide di quelle del diritto comunitario, oppure
 - emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria riconosciuta dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a norme per la tutela degli investitori equivalenti a quelle menzionate al primo, al secondo o al terzo trattino, e a condizione che l'emittente sia un'impresa con capitale proprio non inferiore a EUR 10 milioni e che rediga e pubblichi il bilancio

d'esercizio conformemente alle norme della Direttiva 78/660/CEE oppure un soggetto di diritto che, in seno a un gruppo di imprese che comprende una o più società quotate in borsa, sia dedito al finanziamento del gruppo oppure ancora un soggetto di diritto che finanzi la cartolarizzazione di debiti mediante l'utilizzo di una linea di credito bancaria.

3. Rimane comunque possibile investire fino al 10% del patrimonio netto del Fondo in titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli menzionati al punto 2 del presente articolo.

4. Tecniche e strumenti

a) Nell'ottica di un'efficiente gestione del patrimonio del Fondo, nel patrimonio netto del Fondo è possibile includere tecniche e strumenti aventi per oggetto titoli e strumenti del mercato monetario, purché ciò avvenga in ottemperanza alle condizioni e alle limitazioni sancite dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo. Qualora simili transazioni contemplassero l'utilizzo di strumenti derivati, le condizioni e i limiti devono conformarsi alle disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010.

Nell'utilizzo di tecniche e strumenti, è fatto divieto per il Fondo di discostarsi dalla propria politica d'investimento descritta nel prospetto informativo.

b) Ai sensi dell'articolo 42, capoverso (1) della Legge 17 dicembre 2010, la Società di gestione è tenuta ad adottare una procedura di gestione del rischio che le consenta di tenere sotto controllo e di misurare costantemente il rischio derivante dalle posizioni d'investimento e la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento. In tal caso la Società di gestione deve garantire che il rischio complessivo dei fondi gestiti legato a strumenti derivati non superi il valore netto complessivo dei relativi portafogli. In particolare, ai fini della valutazione della solvibilità dei valori patrimoniali del Fondo, essa non si baserà esclusivamente e automaticamente sui rating assegnati dalle agenzie di rating ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito. La procedura per la misurazione del rischio adottata per il Fondo ed eventuali altre informazioni specifiche sono espone nell'Allegato specifico relativo al comparto. Nel quadro della propria politica d'investimento e dei limiti di cui in articolo 43 capoverso 5 della Legge del 17 dicembre 2010, il Fondo può investire in strumenti derivati, purché il rischio complessivo dei sottostanti non superi i limiti d'investimento di cui in articolo 43 della Legge del 17 dicembre 2010. Se il Fondo investe in strumenti derivati basati su indici, questi investimenti non vengono considerati nella verifica del rispetto dei limiti d'investimento di cui all'articolo 43 della Legge 17 dicembre 2010. Quando è incorporato in un titolo o in uno strumento del mercato monetario, uno strumento derivato deve essere considerato nella verifica del rispetto delle norme di cui in articolo 42 della Legge del 17 dicembre 2010.

La Società di gestione, in accordo con il Depositario, può adottare misure opportune e imporre ulteriori limiti d'investimento ritenuti necessari per tenere conto delle condizioni vigenti nei paesi in cui vengono distribuite le quote.

5. Diversificazione del rischio

- a) È possibile investire in titoli o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente solo fino a un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo non può collocare più del 20% del proprio patrimonio in depositi presso uno stesso istituto.

In caso di operazioni con strumenti derivati OTC, il rischio di insolvenza non deve superare:

- il 10% del patrimonio netto del Fondo, se la controparte è un istituto di credito ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 lettera f) della Legge del 17 dicembre 2010 e
- il 5% del patrimonio netto del Fondo in tutti gli altri casi.

- b) Il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di emittenti nei cui titoli e strumenti del mercato monetario la Società di gestione ha investito oltre il 5% del patrimonio netto del Fondo non può superare il 40% del patrimonio netto del Fondo. Tale limite non si applica ai depositi e alle operazioni con strumenti derivati OTC effettuati con istituti finanziari soggetti a vigilanza.

A prescindere dai singoli limiti massimi di cui alla lettera a), la Società di gestione può investire in uno stesso organismo fino al 20% del patrimonio del Fondo in una combinazione di

- titoli o strumenti del mercato monetario emessi da tale organismo e/o
- depositi presso tale organismo e/o
- strumenti derivati OTC acquistati da questo organismo.

- c) Il limite d'investimento del 10% del patrimonio netto del Fondo, menzionato al punto 5 lettera a), frase 1 del presente articolo, sale a un massimo del 35% se i titoli o gli strumenti del mercato monetario da acquistare sono emessi o garantiti da uno Stato membro o da uno dei suoi enti territoriali, da uno Stato terzo o da altri organismi internazionali di diritto pubblico a cui appartengono uno o più Stati membri.

- d) Il limite d'investimento del 10% del patrimonio netto del Fondo, menzionato al punto 5 lettera a), frase 1 del presente articolo, sale a un massimo del 25% se le obbligazioni da acquistare sono emesse da un istituto di credito che ha sede in uno Stato membro dell'UE ed è soggetto, per legge, a una particolare vigilanza pubblica volta a tutelare i titolari di queste obbligazioni. In particolare, gli obblighi di legge prevedono che i ricavi dall'emissione di queste obbligazioni siano investiti in valori patrimoniali che siano sufficienti a coprire gli impegni derivanti dalle obbligazioni per la loro intera durata e che siano destinati in via prioritaria al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi in caso di insolvenza dell'emittente.

Se oltre il 5% del patrimonio netto del Fondo risulta investito in obbligazioni emesse da tali emittenti, il valore complessivo degli investimenti in tali obbligazioni non deve superare l'80% del patrimonio netto del Fondo.

- e) Il limite di valore complessivo del 40% del patrimonio netto del Fondo, menzionato al punto 5 lettera b) frase 1 del presente articolo, non si applica ai casi menzionati alle lettere c) e d).
- f) I limiti d'investimento del 10%, 35% ovvero 25% del patrimonio netto del Fondo, menzionati al punto 5 lettere da a) a d) del presente articolo, non sono cumulabili; ciò significa che investimenti in titoli e in strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente o in depositi presso questo emittente ovvero in strumenti derivati dello stesso non possono superare complessivamente il 35% del patrimonio netto del Fondo.

Le società che in relazione alla preparazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18 luglio 1983, pag. 1) o in conformità alle disposizioni internazionali riconosciute in materia di redazione del bilancio appartengono a uno stesso gruppo di società, sono da considerarsi come un'unica entità ai fini del calcolo dei limiti d'investimento previsti al punto 6 lettere da a) a f) del presente articolo.

Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo imprenditoriale.

- g) Fatti salvi i limiti d'investimento di cui in articolo 48 della Legge del 17 dicembre 2010, la Società di gestione può innalzare per il Fondo i limiti massimi stabiliti in articolo 43 della Legge del 17 dicembre 2010 per gli investimenti in azioni e/o titoli di debito di uno stesso emittente fino al 20% del patrimonio netto, laddove l'obiettivo della politica d'investimento del Fondo sia la riproduzione di un indice azionario od obbligazionario riconosciuto dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo. A tal proposito, la condizione è che:
- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
 - l'indice rappresenti una base di riferimento adeguata per il mercato a cui si riferisce, e
 - l'indice venga pubblicato in modalità ritenute adeguate.

Il limite d'investimento precedentemente menzionato sale al 35% del patrimonio netto del Fondo laddove ciò risultasse giustificato alla luce di circostanze di mercato eccezionali, in particolare su mercati regolamentati nei quali determinati titoli o strumenti del mercato monetario risultano dominanti. L'investimento fino a questo limite è consentito esclusivamente con riferimento a un unico emittente.

Se la Società di gestione di avvale di questa possibilità, ciò viene opportunamente indicato nell'Allegato al Prospetto informativo del Fondo.

- h) **Fatto salvo quanto disposto in articolo 43 della Legge 17 dicembre 2010, è possibile, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, investire fino al 100% del patrimonio netto del Fondo in titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti territoriali oppure da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi internazionali a cui appartengono uno o più Stati membri dell'UE. Il patrimonio netto del Fondo deve comprendere titoli di**

almeno sei diversi emittenti, e i titoli di uno stesso emittente non possono superare il 30% del suddetto patrimonio netto.

- i) Per il Fondo non è consentito investire oltre il 10% del rispettivo patrimonio netto in OICVM od OIC ai sensi del punto 2, lettera e) del presente articolo, salvo laddove diversamente disposto nell'Allegato al Prospetto informativo del Fondo. Nei casi in cui la politica d'investimento del Fondo prevedesse un investimento superiore al 10% del patrimonio netto del Fondo in OICVM od OIC ai sensi del punto 2, lettera e) del presente articolo, troveranno applicazione le seguenti lettere j) e k).
- j) Per il Fondo non è consentito investire oltre il 20% del rispettivo patrimonio netto in quote di uno stesso OICVM o di uno stesso OIC di altro tipo, conformemente all'articolo 41 capoverso 1 lettera e) della Legge 17 dicembre 2010.

Ai fini dell'applicazione dei limiti di investimento ogni comparto di un OIC composto da più comparti è considerato un emittente singolo se è garantito il principio della separazione delle passività dei singoli comparti nei confronti di terzi.

- k) Per il Fondo non è consentito investire oltre il 30% del rispettivo patrimonio netto in OIC diversi da OICVM. Se il Fondo ha acquistato quote di un OICVM e/o altro OIC, gli attivi di tale OICVM o altro OIC non vengono considerati in relazione ai limiti massimi definiti al punto 5 lettere da a) a f).
- l) Se un OICVM acquista quote di altri OICVM e/o di altri OIC, amministrati direttamente o mediante delega dalla stessa Società di gestione o da una società con la quale la Società di gestione è collegata tramite amministrazione congiunta o controllo oppure tramite una considerevole partecipazione diretta o indiretta a più del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, la Società di gestione o l'altra società non può addebitare alcuna commissione per la sottoscrizione o il rimborso di quote di questi altri OICVM e/o OIC da parte dell'OICVM (incluse commissioni di emissione e di rimborso).

In linea generale, all'acquisto di quote di fondi target è possibile che venga applicata una commissione di gestione a livello del fondo target, e occorre eventualmente considerare la rispettiva commissione di emissione o di rimborso. Il Fondo non investe quindi in fondi target soggetti a una commissione di gestione superiore al 3% annuo. La relazione annuale del Fondo conterrà informazioni in merito alla commissione di gestione massima addebitabile al Fondo e ai fondi target.

- m) La Società di gestione non può utilizzare OICVM da essa amministrati ai sensi della parte I della Legge 17 dicembre 2010 allo scopo di acquistare un numero di azioni con diritti di voto che le consentirebbe di esercitare notevole influenza sulla gestione di un emittente.
- n) Inoltre, la Società di gestione può acquistare per il Fondo:
- fino al 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente,
 - fino al 10% delle obbligazioni emesse da uno stesso emittente,

- non oltre il 25% delle quote emesse da uno stesso OICVM e/o OIC e
 - non oltre il 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.
- o) I limiti d'investimento di cui al punto 5 lettere m) e n) non si applicano a
- titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o da suoi enti territoriali o da uno Stato terzo che non sia membro dell'Unione europea;
 - titoli e strumenti del mercato monetario emessi da un organismo internazionale di diritto pubblico al quale appartengono uno o più Stati membri dell'UE;
 - azioni detenute dal Fondo nel capitale di una società di un paese terzo, la quale investe il proprio patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti di quello stesso paese, laddove una simile partecipazione rappresentasse per il Fondo l'unico modo possibile, per via di normative di legge di quello Stato, per eseguire investimenti in titoli di emittenti di quello Stato. Questa eccezione si applica però unicamente a condizione che la politica d'investimento della società dello Stato non appartenente all'Unione europea sia compatibile con i limiti di cui agli articoli 43, 46 e 48 capoversi 1 e 2 della Legge del 17 dicembre 2010. In caso di superamento dei limiti menzionati agli articoli 43 e 46 della Legge 17 dicembre 2010, si applica opportunamente l'articolo 49 della Legge 17 dicembre 2010.
 - Azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale di società affiliate che operano esclusivamente per conto della/e società di investimento svolgendo attività di gestione, consulenza o distribuzione nel paese in cui tali affiliate sono domiciliate, in riferimento al rimborso di quote su richiesta dei relativi titolari.

6. Attività liquide

In linea di massima, il Fondo può detenere attività liquide sotto forma di conti d'investimento (conti corrente) e denaro a vista solo a titolo accessorio.

7. Diritti di acquisto

Nell'esercitare i diritti di opzione collegati a titoli o strumenti del mercato monetario inclusi nel suo patrimonio, un OICVM non è obbligato al rispetto dei limiti d'investimento previsti nel presente articolo.

Qualora i limiti d'investimento descritti nel presente articolo vengano superati involontariamente o in conseguenza dell'esercizio di diritti di opzione, nell'effettuare le vendite di attività la Società di gestione mira essenzialmente a rispettare i limiti di investimento e ad attuare la politica d'investimento del caso nell'interesse degli investitori.

Fatto salvo l'obbligo di quest'ultima di rispettare il criterio fondamentale della diversificazione del rischio, gli OICVM autorizzati di recente possono derogare dai limiti d'investimento di cui al punto 5 lettere da a) a l) per i sei mesi successivi alla loro autorizzazione.

8. Crediti e divieto di costituzione in pegno

- a) Il patrimonio del Fondo non può essere costituito in pegno o impegnato in altro modo, concesso o ceduto a garanzia, salvo laddove ciò avvenisse contestualmente all'assunzione di crediti ai sensi della successiva lettera b) o a prestazioni di garanzia nel quadro dell'esecuzione di operazioni con strumenti finanziari.
- b) È possibile accedere a finanziamenti a carico del patrimonio del Fondo solo a breve termine e per un importo massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo. È escluso da questa limitazione l'acquisto di valute estere tramite prestiti " *back-to-back*".
- c) Non è consentito concedere finanziamenti o assumere impegni fideiussori a favore di terzi a carico del patrimonio del Fondo; ciò tuttavia non pregiudica la possibilità di acquistare titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non interamente versati di cui in articolo 41 capoverso 1 lettere e), g) e h) della Legge del 17 dicembre 2010.

9. Ulteriori direttive d'investimento

- a) Non sono ammesse vendite allo scoperto di titoli.
- b) Il patrimonio del Fondo non può essere investito in immobili, metalli preziosi o certificati su tali metalli preziosi, contratti su metalli preziosi, merci o contratti su merci.

10. I limiti d'investimento menzionati nel presente articolo si riferiscono al momento dell'acquisto dei titoli. Qualora queste indicazioni percentuali venissero superate successivamente, in seguito allo sviluppo dei corsi o per motivi diversi da acquisti supplementari, la Società di gestione dovrà porsi come obiettivo primario il ripristino della normalità nell'interesse degli investitori.

Limiti di investimento di natura fiscale

Se nell'allegato al Prospetto informativo si precisa nella politica di investimento del Fondo che il Fondo è un fondo azionario o un fondo misto, si applicano le seguenti condizioni, unitamente ai limiti di investimento di vigilanza citati:

Un fondo azionario è un fondo che investe costantemente oltre il 50% del proprio patrimonio netto in partecipazioni di capitale.

Un fondo misto è un fondo che investe costantemente almeno il 25% del proprio patrimonio netto in partecipazioni di capitale.

Per calcolare la porzione del patrimonio investita in partecipazioni di capitale, i crediti corrispondenti alla quota di partecipazioni di capitale nel patrimonio netto del fondo vengono sottratti dai beni patrimoniali complessivi (patrimonio netto del fondo modificato).

Per partecipazioni di capitale si intende:

1. quote di una società di capitali ammesse alle contrattazioni in una borsa o quotate su un altro mercato organizzato,

2. quote di una società di capitali, ad esclusione delle società immobiliari,
 - a) avente sede in uno dei paesi membri dell'Unione europea o in un altro paese firmatario dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, nel quale sia assoggettata all'imposizione fiscale sui redditi d'impresa senza beneficiare di esenzioni al riguardo, o
 - b) avente sede in un paese terzo, nel quale sia assoggettata a un'imposizione fiscale sui redditi d'impresa pari ad almeno il 15%, senza beneficiare di esenzioni al riguardo
3. quote di fondi azionari, i quali conformemente alle loro condizioni d'investimento investono oltre il 50% del proprio patrimonio netto modificato od oltre il 50% del proprio attivo nelle predette quote di società di capitale, in misura del 51% del valore della loro quota; se il fondo azionario prevede nelle sue condizioni d'investimento una percentuale superiore al 51% del proprio valore, in deroga a ciò si considera come partecipazione azionaria la quota d'investimento pari a tale percentuale maggiore,
4. quote di fondi misti, i quali conformemente alle loro condizioni d'investimento investono almeno il 25% del proprio patrimonio netto modificato o almeno il 25% del proprio attivo nelle predette quote di società di capitale, in misura del 25% del loro valore; se il fondo misto prevede nelle sue condizioni d'investimento una percentuale superiore al 25% del proprio valore, in deroga a ciò si considera la quota d'investimento pari a tale percentuale maggiore come partecipazione azionaria, o
5. quote di altri organismi d'investimento che effettuano almeno settimanalmente una valutazione, di entità pari alla quota del proprio valore pubblicata in ogni giorno di valutazione che essi effettivamente investono nelle predette quote di partecipazione azionaria.

Articolo 5 - Quote

1. Le quote rappresentano quote di partecipazione al Fondo. Le tipologie di cartolarizzazione e di taglio delle quote del Fondo sono riportate nell'Allegato specifico del comparto. Le quote nominative emesse vengono iscritte dall'Agente per il registro e il trasferimento nel registro delle quote relativo al Fondo. Gli investitori ricevono quindi una conferma dell'iscrizione nel registro delle quote, recapitata al loro indirizzo ivi indicato. L'investitore non può richiedere la consegna dei certificati fisici né per le quote al portatore né per quelle nominative.
2. Tutte le quote del Fondo godono sostanzialmente di pari diritti, salvo laddove la Società di gestione decida, in conformità al punto 3 del presente articolo, di emettere diverse classi di quote all'interno del Fondo.
3. La Società di gestione può di volta in volta prevedere due o più classi di quote all'interno del Fondo. Le classi di quote possono distinguersi per le loro caratteristiche e i loro diritti in base alla destinazione degli utili, alla struttura delle commissioni, agli investitori (pubblico di investitori) che possono acquistare e possedere le quote, o per altre caratteristiche o altri diritti. A partire dal giorno della loro emissione, tutte le quote godono degli stessi diritti su redditi, plusvalenze e ricavi dall'eventuale liquidazione della rispettiva classe di quote. Se per il Fondo vengono emesse più classi di quote, l'indicazione delle specifiche caratteristiche o degli specifici diritti si trova nell'Allegato al Prospetto informativo.

4. Su decisione del Consiglio di amministrazione della Società di gestione, alle classi di quote dei Fondi possono essere applicati frazionamenti delle quote.

Articolo 6 – Calcolo del valore per quota

1. Il patrimonio netto del Fondo è espresso in euro (EUR) ("Valuta di riferimento").
2. Il valore unitario della quota ("Valore della quota") è espresso nella valuta indicata in allegato al prospetto informativo ("Valuta del Fondo"), salvo qualora, in relazione ad altre eventuali classi di quote, nel suddetto allegato non sia indicata una valuta diversa da quella del Fondo ("Valuta della classe di quote").
3. Il valore per quota viene calcolato in ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo, a eccezione del 24 e 31 dicembre di ogni anno ("Giorno di valutazione"), a cura della Società di gestione o di un suo incaricato e con la supervisione del Depositario, ed è arrotondato fino a due cifre decimali. La Società di gestione può stabilire una deroga per il Fondo, purché il calcolo del valore della quota venga effettuato almeno due volte al mese.

La Società di gestione può tuttavia decidere di determinare il Valore della quota il 24 e il 31 dicembre di un anno, senza che tali valutazioni costituiscano un calcolo del Valore della quota in un Giorno di valorizzazione ai sensi del punto 1 del precedente paragrafo 3. Di conseguenza, gli investitori non possono richiedere l'emissione, il riscatto e/o la conversione di quote sulla base del valore per quota calcolato il 24 e/o il 31 dicembre di un dato anno.

4. Il Valore della quota viene determinato calcolando il valore delle attività del Fondo detratte le passività dello stesso ("Patrimonio netto del Fondo") in ogni Giorno di valorizzazione, dividendolo per il numero di quote in circolazione in tale Giorno di valorizzazione.
5. Laddove, ai sensi della normativa o delle disposizioni di cui al presente Regolamento di gestione, si renda necessario fornire informazioni in merito alla situazione patrimoniale del Fondo nei rendiconti annuali e nelle relazioni semestrali, nonché in altre statistiche finanziarie, le attività del Fondo saranno convertite nella Valuta di riferimento. Il Patrimonio netto del Fondo viene calcolato in base ai seguenti criteri fondamentali:
 - a) I titoli, gli strumenti del mercato monetario, gli strumenti finanziari derivati e gli altri investimenti quotati su una borsa ufficiale, sono valutati in base all'ultima quotazione disponibile che rappresenti una valutazione affidabile, del giorno di borsa precedente a quello di valutazione.

La Società di gestione può stabilire in riferimento al Fondo che i titoli, gli strumenti del mercato monetario, gli strumenti finanziari derivati e gli altri investimenti che sono quotati ufficialmente in una borsa valori, debbano essere valutati in base all'ultima quotazione di chiusura disponibile che rappresenti una valutazione affidabile. Questa procedura è menzionata nell'allegato del Fondo.

Se i titoli, gli strumenti del mercato monetario, gli strumenti finanziari derivati e gli altri investimenti sono quotati ufficialmente in più borse, è determinante la borsa con la maggiore liquidità.

- b) I titoli, gli strumenti del mercato monetario, gli strumenti finanziari derivati e gli altri investimenti non quotati su una borsa ufficiale (o la cui quotazione di borsa non possa essere considerata rappresentativa, ad esempio per mancanza di liquidità) ma scambiati su un mercato regolamentato, sono calcolati in base a una quotazione non inferiore al prezzo denaro e non superiore al prezzo lettera, rilevata nel giorno di borsa precedente a quello di valutazione e considerata dalla Società di gestione in buona fede come il migliore prezzo al quale tali titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti derivati e altri investimenti possano essere venduti.

La Società di gestione può stabilire, in riferimento al Fondo, che i titoli, gli strumenti del mercato monetario, gli strumenti finanziari derivati e gli altri investimenti non quotati su una borsa ufficiale (o la cui quotazione di borsa non possa essere considerata rappresentativa, ad esempio per mancanza di liquidità) ma scambiati su un mercato regolamentato, siano valutati in base all'ultima quotazione disponibile, considerata dalla Società di gestione in buona fede come il migliore prezzo al quale tali titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti derivati e altri investimenti possano essere venduti. Questa procedura è menzionata nell'allegato del Fondo.

- c) I derivati OTC sono valutati su base giornaliera, con modalità stabilite dalla Società di gestione e verificabili.
- d) Le quote di OICVM o di OIC sono valutate di norma sulla base dell'ultimo prezzo di rimborso stabilito prima del giorno di valutazione, o dell'ultima quotazione disponibile che rappresenti una valutazione affidabile. In presenza di una sospensione del rimborso delle quote o del calcolo dei prezzi di rimborso, le quote verranno valutate, allo stesso modo di tutti gli altri valori patrimoniali, al rispettivo valore di mercato fissato in buona fede dalla Società di gestione, secondo criteri di valutazione universalmente riconosciuti e verificabili.
- e) Nel caso in cui le quotazioni di mercato non siano eque, qualora gli strumenti finanziari citati alla lettera b) non siano negoziati in un mercato regolamentato e qualora per gli strumenti finanziari diversi da quelli menzionati alle lettere da a) a d) non sia stata stabilita alcuna quotazione, tali strumenti finanziari, unitamente alle altre attività ammesse per legge, sono valutati al rispettivo valore di mercato, stabilito dalla Società di gestione con prudenza e in buona fede sulla base di criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili (ad es. modelli di valutazione appropriati che tengano conto delle condizioni di mercato del momento).
- f) Le attività liquide vengono valutate al loro valore nominale più gli interessi.
- g) I crediti tra cui i ratei attivi su interessi e le passività sono iscritti al rispettivo valore nominale.
- h) Il valore di mercato di titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati e altri investimenti denominati in una valuta diversa da quella del Fondo viene convertito al tasso di cambio calcolato in base al fixing WM/Reuters alle ore 17 (ore 16 di Londra) del giorno di borsa precedente il giorno di valutazione nella corrispondente valuta del Fondo. I profitti e le perdite derivanti dalle transazioni in valuta vengono rispettivamente aggiunti al, o detratti dal, conteggio.

La Società di gestione può decidere che i titoli, gli strumenti del mercato monetario, gli strumenti finanziari derivati e gli altri investimenti denominati in una valuta diversa da quella del Fondo vengano convertiti nella corrispondente valuta del Fondo al tasso di cambio vigente nel giorno di valutazione. I profitti e le perdite derivanti dalle transazioni in valuta vengono rispettivamente aggiunti al, o detratti dal, conteggio. A tal riguardo si rimanda all'allegato del Fondo.

Il Patrimonio netto del Fondo viene decurtato delle distribuzioni eventualmente versate ai relativi investitori.

6. Il calcolo del Valore della quota viene effettuato secondo i criteri di cui sopra. Tuttavia, qualora vengano create classi di quote all'interno del Fondo, il relativo calcolo del valore per quota ha luogo sempre secondo i suddetti criteri, ma separatamente per ciascuna classe di quote.

Articolo 7 – Sospensione del calcolo del valore per quota

1. La Società di gestione è autorizzata a sospendere temporaneamente il calcolo del valore per quota a fronte di determinate circostanze che rendano necessaria tale misura sospensiva e qualora la sospensione fosse giustificata in considerazione degli interessi degli investitori. In particolare
 - a) quando una borsa o altro mercato regolamentato, nella quale o nel quale è quotata o negoziata una percentuale considerevole di valori patrimoniali, è chiusa/o al di fuori dei consueti giorni festivi, o la contrattazione su tale borsa o mercato è limitata o temporaneamente sospesa;
 - b) in situazioni di emergenza, quando la Società di gestione non può disporre degli investimenti del Fondo o non può trasferire liberamente il controvalore di acquisti o vendite di investimenti oppure calcolare correttamente il valore per quota.
 - c) in caso di interruzioni dei terminali o quando, per qualsiasi motivo, il prezzo di un valore patrimoniale non possa essere stabilito con sufficiente rapidità o esattezza.

Per l'intero periodo in cui il calcolo del valore netto d'inventario per quota è sospeso, anche l'emissione, il rimborso e la conversione di quote saranno temporaneamente sospesi.

2. Gli investitori che hanno presentato una domanda di sottoscrizione, di rimborso o di conversione vengono immediatamente informati a proposito della sospensione del calcolo del valore per quota così come del successivo ripristino del calcolo del valore per quota.
3. In caso di sospensione del calcolo del valore per quota, le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione decadono automaticamente. All'investitore o al potenziale investitore sarà comunicato che dovrà inoltrare nuovamente la domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione dopo il ripristino del calcolo del valore netto d'inventario.

Articolo 8 – Emissione di quote

1. Le quote vengono emesse in ciascun Giorno di valutazione al prezzo di emissione. Il prezzo di emissione corrisponde al valore per quota, come definito in articolo 6 n. 4 del presente

Regolamento di gestione, maggiorato di una commissione di emissione, il cui importo massimo per il Fondo è indicato nell'Allegato al Prospetto informativo. Al prezzo di emissione possono essere sommati commissioni o altri oneri dovuti nei relativi paesi di distribuzione.

2. Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote nominative possono essere presentate presso la Società di gestione, il Depositario, l'Agente per il registro e il trasferimento, l'eventuale Agente di distribuzione e gli Agenti di pagamento. Questi soggetti preposti all'accettazione delle domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di sottoscrizione all'Agente per il registro e il trasferimento. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il trasferimento. a tal proposito incaricato dalla Società di gestione.

Gli ordini di acquisto di quote al portatore vengono inoltrati all'Agente per il registro e il trasferimento attraverso il soggetto presso il quale l'investitore detiene il proprio deposito. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il trasferimento.

Le domande di sottoscrizione complete per le quote nominative e gli ordini di acquisto per le quote al portatore pervenuti presso l'agente preposto entro l'ora indicata nel prospetto informativo di un giorno di valutazione verranno evasi al prezzo di emissione del giorno di valutazione successivo. La Società di gestione si accerta in ogni caso che l'emissione di quote avvenga sulla base di un valore per quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Qualora si sospettassero tuttavia tentativi di pratiche di late trading da parte di un investitore, la Società di gestione ha la facoltà di respingere le domande di sottoscrizione finché colui che presenta la domanda non avrà fugato ogni dubbio in merito alla propria domanda di sottoscrizione. Le domande di sottoscrizione complete per le quote nominative e gli ordini di acquisto per le quote al portatore pervenuti presso l'agente preposto entro l'ora indicata nel prospetto informativo di un giorno di valutazione verranno evasi al prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione seguente.

Qualora il controvalore delle quote nominative da sottoscrivere non fosse disponibile al momento della ricezione della domanda di sottoscrizione completa presso l'Agente per il registro e il trasferimento, oppure qualora la domanda di sottoscrizione sia incompleta o errata, la domanda di sottoscrizione si intenderà pervenuta presso l'Agente per il registro e il trasferimento nella data in cui diventa disponibile il controvalore delle quote sottoscritte, ovvero in cui viene presentata la domanda di sottoscrizione corretta e completa.

Le quote al portatore, in seguito al computo effettuato presso l'Agente per il registro e il trasferimento, tramite le cosiddette operazioni di pagamento/consegna nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, ossia dietro il pagamento dell'importo d'investimento, saranno trasferite al soggetto presso cui l'investitore detiene il suo deposito.

Il prezzo di emissione deve essere corrisposto al Depositario in Lussemburgo entro il numero di giorni lavorativi bancari indicato nel rispettivo Allegato al Fondo dopo il corrispondente giorno di valutazione nella valuta del Fondo ovvero, in caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote.

Qualora il controvalore venisse detratto dal patrimonio del Fondo in seguito a una revoca, al mancato pagamento di un avviso di addebito o per altro motivo, la Società di gestione ritira le quote corrispondenti nell'interesse del Fondo. Eventuali differenze risultanti dal rimborso delle

quote, che potrebbero ripercuotersi negativamente sul patrimonio del Fondo, sono a carico di colui che presenta la domanda.

Articolo 9 – Limitazione e sospensione dell'emissione di quote

1. In qualsiasi momento e a propria discrezione, la Società di gestione può, senza fornire motivazioni, respingere una domanda di sottoscrizione oppure limitare, interrompere provvisoriamente o sospendere definitivamente l'emissione di quote oppure decidere di riacquistare quote dietro pagamento del prezzo di rimborso, se lo ritiene necessario negli interessi degli investitori, per l'interesse pubblico o per la tutela del Fondo, in particolare se:
 - a) esiste il sospetto che il titolare di quote intenda usare l'acquisto di quote per praticare "market timing", "late trading" o altre tecniche di mercato che potrebbero danneggiare la collettività degli investitori,
 - b) l'investitore non soddisfa i criteri per l'acquisto delle quote o
 - c) le quote vengono distribuite in uno Stato o in tale Stato acquistate da una persona (p.es. soggetto statunitense), in cui non sono consentiti la distribuzione o l'acquisto di quote del Fondo da parte di tali persone (p.es. soggetto statunitense).
2. In questo caso, l'Agente per il registro e il trasferimento e il Depositario provvederanno a rimborsare immediatamente e senza interessi i pagamenti ricevuti per le domande di sottoscrizione non eseguite.

Articolo 10 - Rimborso e conversione di quote

1. Gli investitori possono chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle proprie quote al valore per quota, come definito nell'articolo 6 n. 4 del presente Regolamento di gestione, al netto di un'eventuale commissione di rimborso ("prezzo di rimborso"). Questo rimborso avviene solo in un Giorno di valutazione. Se viene applicata una commissione di rimborso, il suo importo massimo è indicato per il Fondo nell'Allegato al presente Prospetto informativo. Dal pagamento del prezzo di rimborso vengono sottratte eventuali imposte e altri oneri dovuti negli specifici paesi. Con il pagamento del prezzo di rimborso la validità della quota corrispondente decade.
2. Il pagamento del prezzo di rimborso ed eventuali altri pagamenti a favore degli investitori avvengono attraverso il Depositario e gli Agenti di pagamento. Il Depositario è tenuto al pagamento, salvo i casi in cui disposizioni di legge, come ad esempio disposizioni normative su divise, o altre circostanze al di fuori della sfera di controllo del Depositario, impedissero il trasferimento del prezzo di rimborso verso il paese di colui che presenta la domanda.

La Società di gestione può riacquistare unilateralmente quote dietro pagamento del prezzo di rimborso se lo ritiene necessario nell'interesse della collettività degli investitori o per tutelare gli investitori o il Fondo, in particolare se:

- a) esiste il sospetto che il titolare di quote intenda usare l'acquisto di quote per praticare "market timing", "late trading" o altre tecniche di mercato che potrebbero danneggiare la collettività degli investitori,

- b) l'investitore non soddisfa i criteri per l'acquisto delle quote o
 - c) le quote vengono distribuite in uno Stato o in tale Stato acquistate da una persona (p.es. soggetto statunitense), in cui non sono consentiti la distribuzione o l'acquisto di quote del Fondo da parte di tali persone (p.es. soggetto statunitense).
3. La conversione di tutte le, o di una parte di, quote in quote di un'altra classe avviene sulla base del valore per quota, come definito in articolo 6 n. 4 del Regolamento di gestione, delle classi interessate, includendo una commissione di conversione di importo massimo non superiore all'1% del valore per quota delle quote da sottoscrivere, e comunque pari ad almeno la differenza tra la commissione di emissione della classe di quote da convertire e la commissione di emissione della classe di quote in cui avviene la conversione. Qualora non venga applicata alcuna commissione di conversione, ciò viene specificato nell'Allegato al Prospetto informativo relativo al Fondo.

Se all'interno del Fondo vengono offerte diverse classi di quote, è possibile chiedere la conversione di quote di una classe in quote di un'altra classe all'interno dello stesso Fondo, salvo laddove diversamente disposto nell'Allegato al Prospetto informativo e previa soddisfazione, da parte dell'investitore, delle condizioni per un investimento diretto nella nuova classe di quote, di cui in Allegato. In questi casi non viene addebitata alcuna commissione di conversione.

La Società di gestione può respingere una domanda di conversione se lo ritiene opportuno nell'interesse del Fondo ovvero della classe di quote o nell'interesse degli investitori.

4. Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote nominative possono essere presentate presso la Società di gestione, il Depositario, l'Agente per il registro e il trasferimento, l'eventuale Agente di distribuzione e gli Agenti di pagamento. Questi soggetti preposti all'accettazione delle domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di rimborso o di conversione all'Agente per il registro e il trasferimento. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il trasferimento.

Una domanda di rimborso o una domanda di conversione, rispettivamente per il rimborso o la conversione di quote nominative, è completa quando reca il nome e l'indirizzo dell'investitore nonché il numero o il controvalore delle quote da rimborsare o da convertire e il nome del Fondo, oltre che la firma del corrispondente investitore.

Gli ordini di vendita completi per il rimborso di quote al portatore vengono inoltrati all'Agente per il registro e il trasferimento attraverso il soggetto presso il quale l'investitore detiene il proprio deposito. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il trasferimento. La conversione di quote al portatore è esclusa.

Gli ordini di rimborso/vendita e le domande di conversione completi, pervenuti entro l'orario di un Giorno di valutazione stabilito nel Prospetto informativo, vengono evasi al valore per quota calcolato il Giorno di valutazione successivo, meno eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di conversione. La Società di gestione si accerta in ogni caso che il rimborso o la conversione di quote avvenga sulla base di un valore per quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Gli ordini di rimborso/vendita e le domande di conversione completi, pervenuti in seguito all'ora indicata nel prospetto informativo di un Giorno di

valutazione, vengono evasi al valore per quota calcolato il secondo Giorno di valutazione seguente, meno eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di conversione.

Fa fede il momento in cui gli ordini di rimborso/vendita o le domande di conversione vengono ricevuti presso l'Agente per il registro e il trasferimento.

Il pagamento del prezzo di rimborso avviene entro il numero di giorni lavorativi bancari indicato nel rispettivo Allegato al Fondo dopo il relativo Giorno di valutazione nella valuta del Fondo ovvero, in caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote. Nel caso di quote nominative, il pagamento avviene con accredito su un conto indicato dall'investitore.

5. La Società di gestione è tenuta a sospendere il rimborso o la conversione di quote se risulta provvisoriamente sospeso il calcolo del valore per quota.

6. La Società di gestione, previa autorizzazione del Depositario e nell'interesse degli investitori, può decidere di eseguire rimborsi di importo considerevole solo dopo aver venduto senza ritardi ingiustificati i corrispondenti valori patrimoniali del Fondo. In questo caso, il rimborso avviene al prezzo di rimborso vigente in quel momento. Lo stesso vale per le domande di conversione di quote. La Società di gestione si impegna tuttavia a fare in modo che, in circostanze normali, il Fondo goda sempre di attività liquide sufficienti a eseguire prontamente un rimborso o una conversione di quote su richiesta degli investitori.

Articolo 11 - Costi

Il Fondo si fa carico dei seguenti costi se questi si riferiscono al suo patrimonio:

1. Come compenso per la sua attività di gestione del Fondo, la Società di gestione riceve una commissione massima pari al 2,15% annuo del patrimonio netto del Fondo, prelevata dal patrimonio stesso. L'importo, il calcolo e il pagamento sono definiti nell'Allegato al Prospetto informativo. Non è inclusa un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

La Società di gestione, o eventualmente il Consulente finanziario/gestore del fondo, può altresì percepire dal patrimonio del Fondo una commissione aggiuntiva dipendente dallo sviluppo positivo del valore ("performance fee"). L'importo percentuale, il calcolo e il pagamento sono indicati nell'Allegato al Prospetto informativo.

Per l'esecuzione dell'attività di negoziazione la Società di gestione applica i costi e le commissioni di mercato connessi alle transazioni effettuate per conto del Fondo, con particolare riferimento a quelle in titoli e in altri valori mobiliari ammessi.

2. L'eventuale Consulente finanziario può percepire dal patrimonio del Fondo una commissione, il cui importo massimo, calcolo e pagamento per il Fondo sono definiti nell'Allegato al Prospetto informativo. Non è inclusa un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
3. Per l'adempimento dei propri compiti sanciti nel contratto di Depositario e di Amministrazione centrale, il Depositario e l'Amministrazione centrale percepiscono rispettivamente una commissione conforme alla consueta prassi bancaria nel Granducato di Lussemburgo, che viene calcolata e pagata in via posticipata ogni mese. L'importo, il calcolo e il pagamento sono definiti nell'Allegato

al Prospetto informativo. Queste commissioni non includono un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

4. Per l'adempimento dei propri compiti sanciti nel contratto di Agente per il registro e il trasferimento, l'Agente per il registro e il trasferimento percepisce una commissione conforme alla consueta prassi bancaria nel Granducato di Lussemburgo, che viene calcolata e pagata in via posticipata alla fine di ciascun anno solare come importo fisso per ciascun conto d'investimento, ovvero per ciascun conto con piano di risparmio e/o piano di prelevamento. L'Agente per il registro e il trasferimento percepisce inoltre per il Fondo una commissione forfetaria annua indicata nell'Allegato al Prospetto informativo. Queste commissioni non includono un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
5. L'eventuale Agente di distribuzione può percepire dal patrimonio del Fondo una commissione, il cui importo massimo, calcolo e pagamento per il Fondo sono definiti nell'Allegato al Prospetto informativo. Non è inclusa un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
6. Il Fondo si fa carico, oltre che dei costi su elencati, anche dei seguenti costi, se questi si riferiscono al proprio patrimonio:
 - a) costi insorti in relazione all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di strumenti d'investimento, in particolare le consuete spese bancarie per operazioni con titoli e altri valori patrimoniali e diritti del Fondo e la loro custodia, nonché consueti costi bancari per la custodia di quote d'investimento estere all'estero;
 - b) tutte le commissioni di gestione e di custodia di terzi, addebitate da altre banche corrispondenti e/o stanze di compensazione (p.es. Clearstream Banking S.A.) per i valori patrimoniali del Fondo, nonché tutte le spese di esecuzione, invio e assicurative di terzi insorte in relazione a operazioni su titoli eseguite dal Fondo in quote del Fondo;
 - c) i costi di transazione per l'emissione e il rimborso di quote del Fondo;
 - d) inoltre, al Depositario, all'Amministrazione centrale e all'Agente per il registro e il trasferimento vengono riscalate le spese ed eventuali altri costi sostenuti in relazione al patrimonio del Fondo nonché spese e altri costi sostenuti per richiedere il necessario intervento di terzi, in particolare per la scelta, lo sviluppo e l'impiego di custodi/subdepositari. Il Depositario percepisce anche le consuete spese bancarie;
 - e) imposte sul patrimonio del Fondo, sul suo reddito e spese a carico del Fondo;
 - f) onorari per la consulenza legale richiesta dalla Società di gestione o dal Depositario nell'interesse degli investitori del Fondo;
 - g) onorari della società di revisione;
 - h) costi per la redazione, la preparazione, il deposito, la pubblicazione, la stampa e l'invio di tutti i documenti per il Fondo, in particolare eventuali certificati di quote, del prospetto informativo, delle "Informazioni essenziali per gli investitori", delle relazioni annuali e semestrali, dello stato patrimoniale, delle comunicazioni agli investitori, delle convocazioni,

degli annunci di distribuzione ovvero delle domande di autorizzazione nei paesi in cui le quote del Fondo devono essere distribuite, così come per la corrispondenza con le autorità di vigilanza interessate;

- i) le commissioni di gestione da corrispondere per il Fondo presso le autorità, in particolare le commissioni di gestione dell'autorità di vigilanza del Lussemburgo e le autorità di vigilanza di altri Stati nonché le commissioni per il deposito di documenti del Fondo;
- j) costi relativi a eventuali ammissioni a quotazione in borse valori;
- k) costi pubblicitari e costi direttamente collegati con l'offerta e la vendita di quote;
- l) spese assicurative;
- m) commissioni, spese e altri costi degli Agenti di pagamento, di distribuzione e di altri agenti necessariamente presenti all'estero, correlati al patrimonio del Fondo;
- n) interessi contestuali a crediti assunti conformemente a quanto disposto in articolo 4 del Regolamento di gestione;
- o) spese per un eventuale comitato d'investimento;
- p) spese del Consiglio di Amministrazione;
- q) spese di costituzione del Fondo e per la prima emissione di quote;
- r) altre spese di gestione, inclusi i costi per comunioni di interessi;
- s) costi di performance attribution;
- t) costi per ottenere il giudizio sulla solvibilità del Fondo da parte di agenzie di rating riconosciute a livello nazionale e internazionale e altri costi per la raccolta di informazioni; e
- u) costi commisurati per il controlling del rischio.

Tutti i costi, le commissioni e le spese su elencati non includono un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

Tutti i costi vengono dapprima imputati ai redditi e alle plusvalenze ordinari e successivamente al patrimonio del Fondo.

I costi per la costituzione del Fondo e la prima emissione di quote vengono addebitati al patrimonio del Fondo e ammortizzati nei primi cinque esercizi. La ripartizione dei costi di costituzione e dei costi su menzionati avviene in proporzione sul patrimonio nel Fondo da parte della Società di gestione.

Articolo 12 – Destinazione degli utili

1. La Società di gestione può distribuire agli investitori gli utili conseguiti nel Fondo oppure capitalizzarli nel Fondo. La specifica indicazione a proposito si trova nell'Allegato al Prospetto informativo.

2. Possono essere distribuiti i rendimenti ordinari netti e gli utili realizzati. Possono altresì essere distribuiti gli utili non realizzati ed altri attivi, purché in seguito a questa distribuzione il patrimonio netto del Fondo non scenda complessivamente al di sotto di EUR 1.250.000.
3. Le distribuzioni vengono assegnate in base alle quote emesse e in circolazione al giorno di distribuzione. Le distribuzioni possono essere interamente o parzialmente corrisposte sotto forma di quote gratuite. Eventuali importi frazionari possono essere pagati per contanti. I diritti alle distribuzioni che non vengono rivendicati entro cinque anni dalla pubblicazione di una dichiarazione di distribuzione decadono a favore del Fondo.
4. Le distribuzioni a titolari di quote nominative avvengono in linea di massima con il reinvestimento dell'importo di distribuzione a favore del titolare di quote nominative. Ove diversamente desiderato, il titolare di quote nominative può, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di distribuzione, presentare domanda presso l'Agente per il registro e il trasferimento chiedendo il versamento degli importi a lui spettanti sul conto da lui indicato. Le distribuzioni a titolari di quote al portatore avvengono con le stesse modalità del pagamento del prezzo di rimborso ai titolari di quote al portatore.

Articolo 13 – Esercizio – Revisione del bilancio

1. L'esercizio del Fondo inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno. Il primo esercizio è iniziato con la costituzione del Fondo ed è terminato il 31 dicembre 2010.
2. I bilanci annuali del Fondo vengono certificati da una società di revisione nominata dalla Società di gestione.
3. Al più tardi quattro mesi dopo la chiusura di un esercizio, la Società di gestione pubblica una relazione annuale certificata conforme alle disposizioni vigenti nel Granducato di Lussemburgo.
4. Ogni anno, due mesi dopo la chiusura del primo semestre d'esercizio, la Società di gestione pubblica una relazione semestrale non certificata. Se necessario per ottenere l'autorizzazione alla distribuzione in altri paesi, è possibile predisporre ulteriori relazioni intermedie certificate e non certificate.

Articolo 14 - Pubblicazioni

1. Il valore per quota, i prezzi di emissione e di rimborso e tutte le altre informazioni possono essere richiesti presso la Società di gestione, il Depositario, tutti gli Agenti di pagamento e l'eventuale Agente di distribuzione. Queste comunicazioni avvengono altresì attraverso i media di ciascun paese di distribuzione.
2. Il Prospetto informativo in vigore, le "Informazioni chiave per gli investitori", unitamente alla relazione annuale e semestrale del Fondo, sono consultabili gratuitamente sul sito Internet della Società di gestione www.ethenea.com. I medesimi documenti sono altresì disponibili gratuitamente in forma cartacea presso la sede della Società di gestione, del Depositario, presso gli Agenti di pagamento e l'eventuale Agente di distribuzione.

Il contratto di Depositario, lo statuto della Società di gestione e il contratto di assunzione delle funzioni di Amministrazione centrale, Agente per il registro e il trasferimento e Agente di pagamento in vigore possono essere consultati presso la Società di gestione e l'eventuale Agente di distribuzione nelle rispettive sedi.

Articolo 15 – Fusione del Fondo

1. Il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione può deliberare, alle seguenti condizioni, di incorporare il Fondo in un altro OICVM amministrato dalla stessa Società di gestione o da un'altra società di gestione. La fusione può essere deliberata nei seguenti casi:
 - se il patrimonio netto del Fondo calcolato in un Giorno di valutazione risulta inferiore a un importo minimo ritenuto necessario per gestire il Fondo in modo economicamente efficiente. . La Società di gestione ha fissato questo importo a EUR 5 milioni.
 - se, in seguito a un cambiamento radicale dello scenario economico o politico o per ragioni legate alla redditività economica, la gestione del Fondo non appare più economicamente opportuna.
2. Il Consiglio di amministrazione della Società di gestione può altresì deliberare l'incorporazione nel Fondo di un altro Fondo o Comparto gestito dalla Società di gestione medesima o da un'altra Società di gestione.
3. Le fusioni sono consentite sia tra fondi o comparti lussemburghesi (fusione nazionale) sia tra fondi o comparti aventi sede in due diversi Stati membri dell'Unione europea (fusione transfrontaliera).
4. Una simile fusione può essere perfezionata solo se la politica d'investimento del Fondo o del comparto da incorporare non è in contrasto con la politica d'investimento dell'OICVM incorporante.
5. La fusione viene concretizzata con lo scioglimento del Fondo o Comparto da incorporare e la contemporanea assunzione di tutti i valori patrimoniali da parte del Fondo o del Comparto incorporante. Gli investitori del Fondo o Comparto incorporante ricevono un numero di quote del Fondo o Comparto incorporato calcolato sulla base del rapporto di valore delle quote relativo ai Fondi o Comparti interessati nel momento dell'incorporazione, oltre alla compensazione di eventuali importi eccedenti.
6. Sia il Fondo o Comparto incorporante, sia il Fondo o Comparto da incorporare informano gli investitori in maniera adeguata in merito alla fusione prevista, nonché con le modalità previste dalle normative vigenti nei paesi di distribuzione del Fondo o Comparto incorporante o incorporato.
7. Gli investitori del Fondo o Comparto incorporante o da incorporare hanno diritto, per un periodo di trenta giorni, di richiedere senza alcun costo aggiuntivo il rimborso di tutte o di una parte delle loro quote al relativo valore per quota, ovvero, laddove consentito, la conversione in quote di un altro fondo o comparto con una politica d'investimento analoga, gestito dalla Società di gestione medesima o da un'altra Società di gestione con la quale la Società di gestione sia collegata mediante amministrazione o controllo comune, o tramite una partecipazione rilevante diretta o indiretta. Tale diritto diviene effettivo nel momento in cui ai detentori di quote del Fondo o del

Comparto incorporante e da incorporare viene comunicata la fusione prevista, e decade trascorso il quinto giorno lavorativo bancario precedente al calcolo del rapporto di conversione.

8. In caso di fusione tra due o più Fondi o Comparti, i Fondi o Comparti interessati hanno facoltà di sospendere temporaneamente le sottoscrizioni, i rimborsi o le conversioni di quote, laddove tale sospensione sia giustificata da motivi di tutela dei detentori di quote.
9. L'esecuzione della fusione sarà verificata e certificata da un revisore contabile indipendente. Agli investitori del Fondo o Comparto interessati e alle autorità di vigilanza competenti sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta una copia della relazione del revisore contabile.

Articolo 16 – Scioglimento del Fondo

1. Il Fondo ha durata indeterminata. Fatta salva questa caratteristica, il Fondo può essere sciolto dalla Società di gestione in qualsiasi momento, in particolare laddove si fossero verificati cambiamenti radicali sul panorama economico e/o politico dal momento del lancio.
2. Lo scioglimento del Fondo è obbligatorio nei seguenti casi:
 - a) se il mandato della Banca depositaria viene revocato senza che entro i due mesi successivi venga nominato un nuovo Depositario;
 - b) se è stato avviato un procedimento di insolvenza a carico della Società di gestione e nessuna altra società di gestione si dichiara disposta ad assumere la gestione del Fondo, oppure se la Società di gestione viene liquidata;
 - c) se il patrimonio del Fondo rimane inferiore a EUR 312.500 per più di sei mesi;
 - d) negli altri casi previsti dalla Legge 17 dicembre 2010.
3. Al verificarsi di un evento che porta allo scioglimento del Fondo, le operazioni di emissione di quote vengono sospese. Le operazioni di rimborso delle quote invece continuano ad essere effettuate, a condizione che sia garantita la parità di trattamento degli investitori. Il Depositario distribuirà quanto ricavato dalla liquidazione, al netto dei costi di liquidazione e degli onorari, tra gli investitori del Fondo in proporzione ai loro diritti, secondo le istruzioni della Società di gestione o eventualmente dei liquidatori nominati dalla stessa o dal Depositario, in accordo con l'autorità di vigilanza. I ricavi netti da liquidazione non ritirati dagli investitori entro il completamento della procedura di liquidazione vengono successivamente depositati dal Depositario presso la *Caisse des Consignations* nel Granducato di Lussemburgo, per conto degli investitori aventi diritto. Il diritto alla riscossione degli importi così depositati si prescrive se non esercitato entro il termine di legge.
4. Gli investitori, i loro eredi, i creditori o aventi causa non possono richiedere né lo scioglimento anticipato né la suddivisione del Fondo.
5. Lo scioglimento del Fondo ai sensi del presente articolo viene pubblicato, in ottemperanza alle disposizioni di legge, dalla Società di gestione nel RESA e in almeno due quotidiani nazionali, tra cui il "Tageblatt".

6. Lo scioglimento del Fondo viene pubblicato nelle modalità previste per le "Comunicazioni agli investitori" di cui al Prospetto informativo.

Articolo 17 - Prescrizione

I crediti degli investitori nei confronti della Società di gestione o del Depositario non possono più essere rivendicati una volta trascorsi 5 anni dall'evento che li ha generati; è fatto salvo quanto descritto nell'articolo 16 n. 3 del presente Regolamento di gestione.

Articolo 18 – Diritto applicabile, foro competente e lingua contrattuale

1. Il Regolamento di gestione del Fondo è disciplinato dal diritto del Granducato di Lussemburgo. Lo stesso dicasi per i rapporti giuridici tra gli investitori, la Società di gestione e il Depositario, salvo laddove un diverso ordinamento assoggettasse questi rapporti giuridici a normative specifiche. A integrazione del Regolamento di gestione si applicano in particolare le direttive della Legge 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo. Il Regolamento di gestione è depositato presso il Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo. Eventuali contenziosi tra gli investitori, la Società di gestione e il Depositario rientrano nella giurisdizione del Tribunale distrettuale di Lussemburgo nel Granducato di Lussemburgo. Con riferimento ai diritti di investitori residenti in un altro paese di distribuzione e per quanto riguarda le questioni che interessano il Fondo, la Società di gestione e il Depositario possono assoggettare se stesse e il Fondo alla giurisdizione e al diritto di quel paese di distribuzione.
2. In caso di contenzioso farà fede la versione tedesca del presente Regolamento di gestione. Con riferimento a quote del Fondo vendute a investitori in un paese di lingua diversa da quella tedesca, la Società di gestione e il Depositario possono dichiarare vincolanti per se stessi e per il Fondo le traduzioni nelle rispettive lingue di quei paesi in cui le quote sono autorizzate alla distribuzione pubblica.
3. Laddove si renda necessaria l'interpretazione di termini non definiti dal Regolamento di gestione, si applicheranno le disposizioni della Legge 17 dicembre 2010. Ciò vale in particolare per le definizioni di cui all'articolo 1 della Legge 17 dicembre 2010.

Articolo 19 – Emendamenti al Regolamento di gestione

1. Previa accordo con il Depositario, la Società di gestione può modificare, in tutto o in parte, il presente Regolamento di gestione in qualsiasi momento.
2. Gli emendamenti al presente Regolamento di gestione vengono depositati presso il Registro di commercio e delle imprese del Lussemburgo ed entrano in vigore, salvo laddove diversamente disposto, nel giorno in cui vengono firmati. Il Regolamento di gestione viene pubblicato nel RESA.

Articolo 20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento di gestione entra in vigore nella sua versione emendata il 1° luglio 2019.